



GIOVANI SI

PROGRAMMA REGIONALE TOSCANA FESR 2021-2027 OP1 OS1

Azione 1.3.1 "Sostegno alle PMI- export"

Bando Internazionalizzazione 2023

Indice generale

1	Definizioni essenziali.....	4
2	Finalità.....	11
3	Dotazione finanziaria.....	11
4	Destinatari e requisiti di ammissibilità.....	11
4.1	Destinatari.....	11
4.2	Requisiti di ammissibilità.....	12
4.2.1	Iscrizione in pubblici registri.....	12
4.2.2	Localizzazione del <i>progetto</i>	12
4.2.3	Regolarità contributiva - DURC (documento unico di regolarità contributiva).....	13
4.2.4	Procedure concorsuali.....	13
4.2.5	Sussistenza di atti di revoca su precedenti bandi.....	13
4.2.6	Responsabilità amministrativa.....	14
4.2.7	Precedenti penali.....	14
4.2.8	Contrasto lavoro irregolare.....	15
4.2.9	Deggendorf.....	15
4.2.10	Dimensione Impresa.....	15
4.2.11	Divieto di intestazione fiduciaria.....	15
4.2.12	Soggetto attivo/stato di inattività.....	15
4.2.13	Domicilio digitale.....	16
4.2.14	Affidabilità economico-finanziaria.....	16
4.2.15	Impresa in difficoltà.....	17
4.2.16	Antimafia.....	18
4.2.17	Delocalizzazione.....	18
4.2.18	Contrasto alla discriminazione.....	18
4.2.19	Applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro.....	18
4.2.20	Posizione debitoria verso il bilancio regionale.....	18
4.2.21	Antiriciclaggio [escluse imprese individuali e professionisti].....	18
4.2.22	Fornitori qualificati.....	18
4.2.23	Dichiarazione alla partecipazione di manifestazioni fieristiche aventi requisiti ammessi dal bando.....	18
5	Progetti finanziabili e spese ammissibili.....	19
5.1	Progetto.....	19
5.2	Termine iniziale e termine finale del <i>progetto</i>	19
5.2.1	Termine iniziale per la realizzazione del <i>progetto</i>	19
5.2.2	Termine finale per la realizzazione del <i>progetto</i>	19
5.3	Spese ammissibili.....	19
5.4	Massimali di investimento.....	20
5.5	Forma e intensità dell'agevolazione.....	21
5.6	Cumulo.....	23
6	Presentazione della domanda, istruttoria e concessione.....	24
6.1	Presentazione della domanda.....	24
6.2	Istruttoria.....	26
6.2.1	Verifica di ammissibilità.....	27
6.2.2	Cause di inammissibilità della domanda.....	29
6.2.3	Selezione delle proposte progettuali – criteri di valutazione e premialità.....	29
6.2.4	Si specifica.....	31
6.3	Esiti istruttori e concessione dell'agevolazione.....	32
6.3.1	Bandi con procedura a graduatoria.....	32
6.4	Verifiche dei requisiti dopo la concessione.....	33
6.4.1	Verifica dei requisiti oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.....	33
6.4.2	Esito negativo dei controlli.....	34
7	Rinuncia all'agevolazione entro i termini.....	34
8	Modalità di rendicontazione ed erogazione.....	34
8.1	Presentazione della domanda di erogazione e rendicontazione.....	34
8.2	Documentazione allegata alla domanda di erogazione.....	35
8.2.1	Domanda di erogazione dell'anticipo.....	35
8.2.2	Domanda di erogazione per SAL.....	37
8.2.3	Domanda di erogazione a SALDO.....	38

8.3	Controlli sulle domande di erogazione.....	39
8.3.1	Verifica delle attestazioni del revisore legale.....	39
8.3.2	Esito negativo dei controlli ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.....	39
8.4	Istruttoria di verifica della rendicontazione ed erogazione.....	39
9	Obblighi del beneficiario.....	39
10	Monitoraggio, ispezioni e controlli.....	42
10.1	Monitoraggio.....	42
10.2	Controlli in loco e ispezioni.....	42
11	Variazioni, rimodulazioni, riduzione e proroghe.....	42
11.1	Variazioni del <i>progetto</i>	42
11.2	Variazione del soggetto beneficiario.....	43
11.3	Proroga.....	44
12	Soccorso istruttorio.....	44
13	Decadenza, revoca e recupero dell'agevolazione.....	44
13.1	Casi di decadenza che comportano la revoca totale.....	44
13.2	Revoca parziale.....	45
13.3	Procedimento di revoca.....	45
13.3.1	Procedimento di revoca totale.....	46
13.3.2	Procedimento di revoca parziale.....	47
14	Procedimento di recupero.....	47
15	Rimborsi e sanzioni.....	48
15.1	Rimborsi.....	48
15.2	Sanzioni.....	48
16	Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016.....	49
17	Responsabile del procedimento, informazioni e contatti.....	50
18	Disposizioni generali.....	50
19	Controversie e foro competente.....	50
20	Elenco allegati.....	51
21	Riferimenti normativi.....	51

1 Definizioni essenziali

"Avvio dei lavori": la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza la predetta acquisizione, per avvio dei lavori si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;

"Beneficiario": PMI, professionisti e altre forme e/o soggetti quali destinatari finali dell'agevolazione;

"Catalogo": trattasi del Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le imprese toscane approvato con deliberazione della G.R. n. 717 del 26/06/2023

"Certificazione di parità di genere": certificazione che attesta le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità. Certificazione prevista dall'art. 46-bis del Codice delle pari opportunità (D. L.gs. n. 198/2006), introdotto dall'art. 4 della L. 5/11/2021, n. 162; DPCM 29/04/2022;

"Codice unico di progetto" (CUP): Codice Unico di Progetto (CUP), costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri, è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP). La sua richiesta è obbligatoria per tutta la "spesa per lo sviluppo", inclusi i progetti realizzati utilizzando risorse provenienti da bilanci di enti pubblici o di società partecipate, direttamente o indirettamente, da capitale pubblico. I progetti rientranti nella spesa per lo sviluppo possono consistere (nello specifico) in: a) incentivi a favore di attività produttive, b) contributi a favore di soggetti privati, diversi da attività produttive, c) sottoscrizione iniziale o aumento di capitale sociale (compresi spin off), fondi di rischio o di garanzia. Il CUP è acquisito dalla Regione o dall'Organismo intermedio;

"Collaborazione effettiva": collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del *progetto* di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Una o più parti possono sostenere per intero i costi del *progetto* e quindi sollevare le altre parti dai relativi rischi finanziari. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione;

"Delocalizzazione": trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE¹ (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti

¹ Spazio Economico Europeo, istituito allo scopo di estendere le disposizioni applicate dall'Unione Europea al proprio mercato interno ai paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA).

e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del *beneficiario* nel SEE;

"Domicilio digitale": indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale; sostituisce il recapito fisico per l'invio delle comunicazioni ufficiali da parte della Pubblica Amministrazione. Il Decreto Semplificazioni (D.L. 16/07/2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", art. 24 co. 1 punto e) convertito con L. 14/09/2020 n. 120 ha reso il Domicilio Digitale obbligatorio per imprese e *professionisti*;

"ESL": Equivalente Sovvenzione Lordo, che rappresenta l'unità di misura utilizzata per calcolare l'entità del beneficio (aiuto) concesso al *beneficiario*;

"Forme associative con personalità giuridica": Rete-Soggetto, Consorzi, Società consortili;

"Forme associative senza personalità giuridica": Raggruppamento temporaneo di impresa, Associazione temporanea di scopo e Rete-Contratto;

"Forme associative tra professionisti": le associazioni tra professionisti, quantunque prive di personalità giuridica, rientrano a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, muniti di legale rappresentanza in conformità della disciplina dettata dall'art. 36 c.c. (Pronuncia Cassazione Civile Ord. Sez. 2 Num. 2332 Anno 2022);

"Grande impresa": impresa che non soddisfa i criteri di cui all'allegato I del Reg (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. e ogni impresa con 250 o più dipendenti oppure ogni impresa, anche con meno di 250 dipendenti, con un fatturato superiore a 50 milioni di euro e un bilancio superiore ai 43 milioni di euro per almeno due esercizi consecutivi;

"Identità digitale": insieme di specifiche credenziali personali e/o dispositivi che supportano un processo in forma elettronica per identificare univocamente una persona fisica o una persona giuridica. L'autenticazione elettronica è il processo che permette di assicurare il riconoscimento in modo incotrovertibile dell'utente elettronico/telematico. Il Regolamento eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) – Reg. UE n. 910/2014 sull'identità digitale - fornisce la base normativa a livello comunitario per i servizi fiduciari e i mezzi di identificazione elettronica degli stati membri; in Italia lo SPID, la Carta di Identità Elettronica (CIE), la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) se rilasciati dagli operatori autorizzati sono strumenti per l'identità digitale;

"Impresa femminile": impresa in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) per le imprese individuali, la titolare dell'impresa deve essere donna;

b) per le società, i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci, che detengono almeno il 51% del capitale sociale, ad esclusione delle società cooperative di lavoro, devono essere donne. Il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;

c) per le imprese cooperative di lavoro, i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci lavoratori che detengono almeno il 51% del capitale sociale delle società cooperative devono essere donne; l'assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli artt. 11 e 12 della L. 59/1992, non è preclusiva all'accesso all'agevolazione;

"Impresa giovanile": impresa in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

per le imprese individuali, l'età del titolare dell'impresa non deve essere superiore a quaranta anni al momento della costituzione;

per le società, l'età dei rappresentanti legali e di almeno il cinquanta per cento dei soci che detengono almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale della società medesima non deve essere superiore a quaranta anni al momento della costituzione; il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;

per le imprese cooperative di lavoro, l'età dei rappresentanti legali e di almeno il cinquanta per cento dei soci lavoratori che detengono almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale non deve essere superiore a quaranta anni al momento della costituzione; l'assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli artt. 11 e 12 della L. n. 59/1992, non è preclusiva all'accesso all'agevolazione;

“Impresa di soggetti destinatari di ammortizzatori sociali”: imprese costituite da soggetti che hanno usufruito di ammortizzatori sociali per un periodo minimo di sei mesi nei trentasei mesi precedenti la data di costituzione dell'impresa al sussistere delle seguenti condizioni:

per le imprese individuali, il titolare dell'impresa deve essere stato destinatario di ammortizzatori sociali, al momento della costituzione;

per le società, i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci, che detengono almeno il 51% del capitale sociale, ad esclusione delle società cooperative di lavoro, devono essere stati destinatari di ammortizzatori sociali, al momento della costituzione; il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;

per le imprese cooperative di lavoro, i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci lavoratori che detengono almeno il 51% del capitale sociale delle società cooperative devono essere stati destinatari di ammortizzatori sociali, al momento della costituzione; l'assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli artt. 11 e 12 della L. n. 59/1992, non è preclusiva all'accesso all'agevolazione;

“Impresa in fase di avviamento”: *piccola impresa* che non è quotata, è iscritta nel Registro delle imprese da meno di cinque anni rispetto alla data di presentazione della domanda, non ha ancora distribuito utili, non è stata costituita a seguito di fusione;

“Impresa in difficoltà”: impresa che ricade in almeno uno delle seguenti condizioni:

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle *PMI* costitutesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle *PMI* nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), se ha perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE² e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di società, se almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle *PMI* costitutesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle *PMI* nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più

² Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio

della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) impresa assoggettata ad una procedura concorsuale per insolvenza o in possesso delle condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) impresa che ha ricevuto un aiuto per il salvataggio e non ha ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o ha ricevuto un aiuto per la ristrutturazione per il quale è ancora in essere il relativo piano;

e) nel caso di un'impresa diversa da una *PMI*, se negli ultimi due anni:

i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e

ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

"Impresa unica": insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica;

"Impronta elettronica": rappresentazione digitale del documento, composta da una sequenza di caratteri esadecimali di lunghezza fissa, ottenuta attraverso l'applicazione di una specifica funzione di calcolo, che garantisce una associazione praticamente biunivoca tra l'impronta stessa ed il documento di origine;

"Investimento iniziale" si intende:

a) un investimento in *attivi materiali* e *attivi immateriali* relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un'impresa;

"Operazione": nel caso di agevolazioni finanziate con le risorse della politica di coesione 2021-2027³ si intende:

³ Art. 2 del Reg.(UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 "recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti".

- a) un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati;
- b) nel contesto degli strumenti finanziari, il contributo pubblico allo strumento finanziario e il successivo sostegno finanziario fornito ai destinatari finali da tale strumento finanziario;

"Operazione completata": operazione che è stata materialmente completata o pienamente attuata e per la quale tutti i relativi pagamenti sono stati effettuati dai beneficiari e il relativo contributo pubblico è stato versato ai beneficiari (erogazione a saldo);

"Organismo intermedio": organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità della Regione o che svolge compiti o funzioni di soggetto gestore del bando per conto della Regione: Sviluppo Toscana Spa.

"Organismo di ricerca e diffusione delle conoscenze": entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;

"Periodo di stabilità": periodo che intercorre tra la data di erogazione del saldo e i 3 anni successivi;

"PEC": Posta Elettronica Certificata;

"Piccole imprese a media capitalizzazione": imprese con un massimo di 499 dipendenti che non sono PMI;

"PMI": *microimprese, piccole imprese e medie imprese*, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte nel Registro delle imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, in possesso dei parametri dimensionali di cui all'allegato I del Reg (UE) n. 651/2014. In particolare sono definite:

"Medie imprese": imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;

"Piccole imprese": imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;

"Microimpresa": imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;

"PMI Innovative": imprese di cui all'art. 4 del D.L. n. 3/2015;

"Premio": contributo finanziario attribuito a titolo di ricompensa in seguito ad una selezione o concorso pubblico;

"Procedura a graduatoria": la selezione delle domande e' effettuata mediante una valutazione comparata nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di parametri oggettivi predeterminati; le risorse sono assegnate ai progetti in base all'ordine in graduatoria raggiunto e fino a esaurimento dei fondi disponibili;

"Procedura automatica": procedura di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 123/1998, che si applica qualora non risulti necessaria per l'attuazione degli interventi, un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario;

"Professionisti": soggetti titolari di partita IVA e/o iscritti al REA o Registro delle imprese che, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, svolgono un'attività economica inerente arti o professioni comprese le professioni intellettuali di cui all'art. 2229 C.c. e le professioni non organizzate in ordini o collegi di cui all'art.1, co. 2 L.14.01.2013 n.4. Le associazioni tra professionisti quantunque prive di personalità giuridica, rientrano a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, muniti di legale rappresentanza in conformità della disciplina dettata dall'art. 36 c.c. (Pronuncia Cassazione Civile Ord. Sez. 2 Num. 2332 Anno 2022);

"Progetto": insieme di attività e/o procedure predisposte per la partecipazione alla selezione e al finanziamento nell'ambito del bando e identificato attraverso un CUP (Codice Unico di Progetto). Il progetto contiene la descrizione dettagliata dell'investimento previsto, il relativo piano di copertura finanziaria, i tempi di realizzazione e il dettaglio delle spese da sostenere. Nel caso di agevolazioni finanziate con le risorse della politica di coesione 2021-2027⁴il CUP è assegnato a livello di "operazione";

"Rating di legalità": indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle certificate. Istituito ai sensi dell'art.5-ter del D.L. 24/01/2021, n.1, convertito, con modificazioni con L. 24/03/2012, n. 27; modalità attuative D.M. Economia e finanze e Sviluppo Economico 20/02/2014, n. 57, delibera AGGCM 15/05/2018 n. 27165;

"Regolamento di esenzione": il Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

"Registro nazionale aiuti - RNA": banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale incentivi alle imprese, ai sensi dell'art. 14, co. 2, della L. 05/03/2001, n. 57, prevista dall'articolo 52, co. 1, della L. 24/12/2012, n. 234, Registro nazionale degli aiuti di Stato;

"Sovvenzione": contributo finanziario accordato a titolo di liberalità;

"Start-up innovativa": impresa di piccola e media dimensione, di cui all'art. 25, co. 2, D.L. n. 179/2012, iscritta nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'art. 25, co. 8, del medesimo D.L. n. 179/2012;

"Spin-off universitario": società di capitali fondata da ricercatori per valorizzare commercialmente i risultati della propria attività di ricerca e le proprie competenze scientifico-tecnologiche. Sotto l'aspetto giuridico, lo spin-off è una società con fini di lucro (art.6. co. 9 L. n. 240/2010 e D.M. n. 168/2011);

"Tasso di riferimento": tasso in vigore di cui alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19/01/2008);

"Titolare effettivo": Secondo la Normativa Antiriciclaggio del 2019, il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività. Nel caso di un'entità giuridica, si tratta di quella persona fisica - o le persone - che, possedendo

⁴ Art. 2 del Reg.(UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 "recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti".

suddetta entità, ne risulta beneficiaria. La non individuazione di queste persone può essere un indicatore di anomalia e di un profilo di rischio secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio. Tutte le entità giuridiche devono perciò essere dotate di titolare effettivo, fatta eccezione per imprese individuali, liberi professionisti, procedure fallimentari. Comunemente è possibile identificare l'applicazione di 3 criteri alternativi per l'individuazione del titolare effettivo:

1. criterio dell'assetto proprietario: sulla base del presente criterio si individua il titolare/i effettivo/i quando una o più persone detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo;

2. criterio del controllo: sulla base di questo criterio si provvede a verificare chi è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali, esercita maggiore influenza all'interno del panorama degli shareholders. Questo criterio è fondamentale nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l'analisi dell'assetto proprietario;

3. criterio residuale: questo criterio stabilisce che, se non sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti due criteri, quest'ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società.

Solo ed esclusivamente nel caso in cui, anche attraverso l'applicazione dei tre criteri sopradescritti, non sia possibile risalire al titolare effettivo, si potrà valutare di utilizzare la casistica definita quale assenza di titolare effettivo.⁵

"Unità produttiva": struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più sedi o impianti, anche fisicamente separati ma funzionalmente collegati. L'unità produttiva oggetto del progetto deve essere nella disponibilità del soggetto destinatario ovvero del soggetto beneficiario, ed è dimostrabile/verificabile:

- nel caso di PMI e GI qualora risulti iscritta presso il competente registro delle imprese come risultante dal certificato camerale dell'impresa;
- nel caso di (liberi) professionisti, qualora risulti dalla comunicazione trasmessa all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art.35 del D.P.R. 26/10/1972, n.633;

"ULA" e "UL": unità di lavoro, rappresenta la quantità di lavoro prestata nell'anno da un occupato a tempo pieno, e fornisce l'unità di misura della quantità di lavoro prestata da occupati a tempo parziale, da occupati ad orario ridotto e da occupati con durate del lavoro inferiori all'anno. Le UL sono verificabili tramite UNILAV di assunzione e dal calcolo della differenza tra gli occupati espressi in UL presenti nelle sedi ed unità locali toscane e per il calcolo saranno acquisiti gli UNIEMES alle date indicate nel bando;

"Voucher": modalità di erogazione di un sostegno finanziario che consente al *beneficiario* di fruire e/o acquisire un determinato bene o servizio sul mercato da un soggetto terzo fornitore mediante utilizzo della delega di pagamento (ai sensi dell'art. 1269 C.c.). La delega di pagamento è l'incarico che il *beneficiario* (delegante) dà alla Regione (delegato) di pagare direttamente o tramite *Organismo intermedio*, ad un soggetto fornitore di servizi qualificati (delegatario).

⁵Art. 22 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e Art. 69/2 Reg (UE) 1060/2021

2 Finalità ⁶

La Regione Toscana intende agevolare la realizzazione di *progetti* di imprese localizzate sul proprio territorio, finalizzati all'internazionalizzazione in Paesi esterni all'Unione Europea del sistema produttivo ed in particolare delle micro, piccole e medie imprese con l'obiettivo di incrementare l'export e le imprese esportatrici, in attuazione dell'azione di intervento 1.3.1 "Sostegno alle PMI- export" di cui al PR FESR Toscana 2021-2027 approvato con Decisione della Commissione C(2022) n.7144 del 03/10/2022, come da presa d'atto della Giunta Regionale con deliberazione n.1173 del 17 ottobre 2022

Il bando si inserisce nell'ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani".

In particolare, l'obiettivo perseguito dalla Regione Toscana si realizza attraverso la concessione di agevolazioni sotto forma di *sovvenzione a fondo perduto e contributo in c/capitale erogato anche nella forma di voucher*.

La procedura del bando è: a *graduatoria e automatica*.

3 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria disponibile per l'apertura 2023 è pari ad € 30.000.000,00 di cui:

1. € 6.000.000,00 riservati alle imprese che non abbiano un bilancio depositato presso CCIAA o che abbiano un Fatturato Estero

a) la cui media degli ultimi due esercizi sia inferiore al 20% del fatturato aziendale totale, oppure

b) inferiore al 10% del fatturato aziendale dell'ultimo bilancio depositato

2. € 855.000,00 riservati alle imprese localizzate in comuni "interni" (classificati con DGR n. 199/2022 All. A par 4.4)

3. € 3.000.000,00 (pari al 10% della dotazione del bando) riservati alle imprese esercitanti un'attività economica identificata come primaria appartenente al settore turistico.

Nel caso di mancato o parziale utilizzo delle risorse riservate alle imprese di cui al punto 1) e 3), l'importo disponibile della riserva confluirà al finanziamento della graduatoria ordinaria.

Le eventuali economie potranno essere utilizzate per l'attivazione di un nuovo bando o per lo scorrimento della graduatoria.

Nel caso di graduatorie con beneficiari ammessi ma non finanziati per esaurimento delle risorse, con provvedimento della Giunta Regionale, può essere disposta l'integrazione della dotazione finanziaria originaria dell'intervento mediante risorse aggiuntive.

4 Destinatari e requisiti di ammissibilità

4.1 Destinatari

Sono *soggetti destinatari*

- *MPMI*
- *Professionisti*

⁶ Nel presente documento quando si indicano elementi da individuare con "atti di indirizzo di Giunta regionale" si fa riferimento al provvedimento previsto dalla decisione GR n.4/2014

- *Forme associative con e senza personalità giuridica*, costituite da almeno tre imprese/professionisti.
- I suddetti soggetti devono operare nei settori di attività Manifatturiero e Turismo e commercio come individuati nella DGR643 del 28/07/2014 classificati nelle seguenti attività economiche:
 - SEZ. B Estrazione di minerali da cave e miniere ad esclusione del gruppo 05.1, 05.2 e della classe 08.92
 - SEZ. C Attività manifatturiere, ad esclusione del gruppo 19.1
 - SEZ. D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
 - SEZ. E Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento
 - SEZ F Costruzioni
 - SEZ G Commercio all'ingrosso e al dettaglio -riparazione autoveicoli e motocicli
 - SEZ. H Trasporto e magazzinaggio ad esclusione dei gruppi 49.1, 49.3, 50.1, 50.3, 51.1,51.2, 53.1, e 53.2
 - SEZ I Servizi di alloggio e ristorazione, limitatamente ai codici 55.1, 55.2, 55.3, 55.9
 - SEZ. J Servizi di informazione e comunicazione, ad esclusione della divisione 60 e dei gruppi 61.9 e 63.9
 - SEZ. M Attività professionali, scientifiche e tecniche
 - SEZ N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, limitatamente al codice 79 e 82.3
 - SEZ. R Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento, limitatamente al gruppo 90.03.02 e 93.29.20
 - SEZ. S Altre attività di servizi, limitatamente alla categoria 96.01.1
- per la classificazione delle attività economiche rileva il possesso, alla data di presentazione della domanda, di uno dei codici Ateco di cui alla classificazione delle attività economiche Ateco Istat 2007 e successivi aggiornamenti, individuato come primario per la/le sede/sedi (sede legale e/o unità locale) destinataria/destinatari dell'agevolazione e dei seguenti requisiti di ammissibilità.

4.2 Requisiti di ammissibilità

Di seguito sono indicati i requisiti di ammissibilità da dichiarare alla data di presentazione della domanda (fatta eccezione del requisito previsto al par. 4.2.3 che sarà verificato tramite la consultazione online in fase di istruttoria secondo quanto indicato al par. 6.2.1 ed il requisito di cui al par. 4.2.17 per il quale si rimanda all'Allegato 1-B) da parte dei soggetti richiedenti.

4.2.1 Iscrizione in pubblici registri

per le imprese: regolare iscrizione alla CCIAA territorialmente competente;

per i *professionisti*: regolare iscrizione al relativo albo/elenco/ordine professionale, ove obbligatorio per legge, e - in ogni caso - possesso di partita IVA rilasciata dall'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività e risultante dalla sezione anagrafica del cassetto fiscale

4.2.2 Localizzazione del progetto

L'intervento deve essere realizzato da imprese localizzate nel territorio della Regione Toscana.

Nuova localizzazione – nel caso di imprese e di liberi *professionisti* privi di sede o unità locale in Toscana al momento della domanda (nuova localizzazione), i requisiti di

cui ai punti 4.2.1 e 4.2.2 devono sussistere al momento della presentazione della prima domanda di erogazione dell'agevolazione pubblica (a titolo di anticipo/stato avanzamento lavori (SAL)/saldo).

4.2.3 Regolarità contributiva - DURC (documento unico di regolarità contributiva)

Il soggetto richiedente deve essere in regola con tutti gli obblighi contributivi in materia previdenziale e assicurativa o essere in possesso della certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni e verificabile attraverso il DURC di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto.

Il soggetto richiedente che al momento della presentazione della domanda non ha sede o unità operativa in Toscana o in Italia, ma in altro Stato dell'UE, è tenuto a produrre la documentazione equipollente al DURC secondo la legislazione del Paese di appartenenza. Il documento redatto in lingua straniera, dovrà essere integrato da traduzione giurata della parte in lingua straniera, debitamente legalizzata.

4.2.4 Procedure concorsuali

Il soggetto richiedente non deve trovarsi né avere in corso di definizione, un procedimento per la dichiarazione di una delle seguenti posizioni:

- fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo, concordato preventivo con continuità aziendale, accordo di ristrutturazione dei debiti ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare (R.D. n. 267/1942);
- una delle fattispecie previste dal Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019, ossia liquidazione giudiziale o uno degli istituti ad essa collegati, accordo attuativo di piani attestati di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti, concordato in continuità aziendale (diretto, indiretto e misto), concordato preventivo, sovra-indebitamento, concordato minore, composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa;
- liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, come disciplinate dal Codice Civile.

4.2.5 Sussistenza di atti di revoca su precedenti bandi

Il soggetto richiedente non deve essere stato oggetto di procedimenti di revoca totale adottati dalla Regione Toscana nei precedenti due anni per:

venir meno dell'unità produttiva localizzata in Toscana nel *periodo di stabilità* previsto come obbligatorio;

venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione nel *periodo di stabilità* previsto come obbligatorio;

adozione dei provvedimenti di sospensione definitivamente accertati ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e non più impugnabili;

indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave, accertata con provvedimento giudiziale definitivo;

decadenza dai benefici a seguito di dichiarazioni mendaci rese nella documentazione prodotta.

4.2.6 Responsabilità amministrativa

Il soggetto richiedente (ente) non deve aver riportato sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui al Capo I, sez. III, né sanzioni interdittive di cui all'art. 9, né misure cautelari di cui al Capo III, sez. IV del D. Lgs. n.231/2001.

4.2.7 Precedenti penali

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver riportato - nei cinque anni precedenti all'emanazione del Bando - una o più condanne con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 Codice procedura penale (C.p.p.) per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati) anche se hanno beneficiato della non menzione:

- a) associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode⁷ compresa la frode nel commercio (art. 515 c.p.) ed i reati contro il patrimonio commessi mediante frode di cui al Titolo XIII, Capo I e Capo II, del Codice Penale, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile; reati fallimentari Titolo VI Disposizioni penali R.D. n. 267/1942 (artt. 216 ss.) e reati del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza Titolo IX Disposizioni penali D.Lgs. n. 14/2019 (artt. 322 ss);
- b) reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al D.Lgs. n. 74/2000:
 - delitti in materia di dichiarazione dei redditi (Titolo II, Capo I);
 - delitti in materia di documenti e pagamento di imposte (Titolo II, Capo II);
- c) reati ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche di cui al D.Lgs. n. 152/2006:
 - art. 29-quattordices;
 - Parte Terza "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche", Sezione I, Titolo V, Capo II;
 - Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", Titolo IV, Capo I;
 - Parte Sesta-bis "Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale";
 - Titolo VI-bis c.p. "Delitti contro l'ambiente";
- d) gravi fattispecie di reato in materia di lavoro:
 - omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (artt. 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001);
 - reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art. 603-bis c.p.;
 - gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.Lgs. n. 81/2008);
 - reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.Lgs. n. 24/2014 e D.Lgs. n. 345/1999);
 - reati in materia previdenziale: omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del D.L. n. 463/1983, convertito dalla L. n.

⁷Art. 325 TFUE (Trattato Funzionamento Unione Europea)

638/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. n. 689/1981);

- e) delitti contro la persona per molestie sessuali (artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies c.p.), violenza privata (delitti contro la libertà morale da art. 610 a art. 613-ter c.p.), molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.);
- f) bancarotta fraudolenta;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione o interdizione dai pubblici uffici; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è fissata in cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale.

4.2.8 Contrasto lavoro irregolare

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver ricevuto, nell'ultimo biennio provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, definitivamente accertati e non più impugnabili, o provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche come previsto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008.

4.2.9 Deggendorf

Il soggetto richiedente deve essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato UE individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea; detto requisito è soddisfatto laddove il richiedente non sia stato "destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile".

4.2.10 Dimensione Impresa

Il soggetto richiedente deve possedere i requisiti dimensionali di Micro, piccola e media impresa di cui all'allegato I del Reg (UE) n. 651/2014.

4.2.11 Divieto di intestazione fiduciaria

Il soggetto richiedente non deve aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17, co. 3 della L. 19/03/1990, n. 55; non sono ammesse le società la cui compagine societaria contempla intestazioni ad interposti soggetti, fatte salve le intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della L. n. 1966/1939 che, comunque denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto terzi e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni; in tal caso, la società beneficiaria è tenuta - entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dal soggetto gestore - a comunicare tutti i dati relativi alla società fiduciaria e l'identità dei fiducianti.

Non richiesto per i *professionisti*.

4.2.12 Soggetto attivo/stato di inattività

Il soggetto richiedente deve essere "in attività".

4.2.13 Domicilio digitale

Il soggetto richiedente deve possedere una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) direttamente ad esso imputabile, quale *domicilio digitale*, valida ed attiva almeno per tutto il *periodo di stabilità del progetto*.

4.2.14 Affidabilità economico-finanziaria.

Il soggetto richiedente deve possedere l'affidabilità economico-finanziaria in rapporto alla dimensione finanziaria del progetto presentato. La verifica della capacità economico finanziaria in relazione al progetto da realizzare verrà effettuata mediante valutazione di

Adeguatezza patrimoniale (compartecipazione al rischio)

Affidabilità economica (redditività della gestione)

Affidabilità finanziaria (capacità di copertura finanziaria)

La valutazione dei parametri di cui al suddetto punto 4 viene di seguito esplicitata

a. **Adeguatezza patrimoniale** (compartecipazione al rischio):

$$\frac{PN}{(CP-C)} > 0,2$$

b. **Affidabilità economica** (redditività della gestione caratteristica):

$$\frac{(EBITn \cdot 0,65) + (EBITn-1 \cdot 0,35)}{(Sn \cdot 0,65) + (Sn-1 \cdot 0,35)} > 0,02$$

Purché risulti rispettata la condizione

$$\frac{(EBITn \cdot 0,65) + (EBITn-1 \cdot 0,35)}{(CP - C)} > 0,2$$

c. **Affidabilità finanziaria** (capacità di copertura finanziaria del progetto).da realizzare in base al seguente criterio:

$$\frac{(EBITDAn \cdot 0,65) + (EBITDAn-1 \cdot 0,35) + F}{(CP - C)} > 0,25$$

dove :

- PN = Patrimonio Netto dell'impresa quale risultante dall'ultimo bilancio depositato alla data di presentazione della domanda.⁸ Eventuali crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A dello Stato Patrimoniale ex art. 2424 C.C.) saranno portati a decurtazione del patrimonio netto. Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o non obbligate alla redazione del bilancio il PN si desume sulla base dei valori di stato patrimoniale indicati nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della domanda ovvero, ove non presenti (imprese in contabilità semplificata, liberi professionisti), sulla base di un prospetto redatto ai sensi dell'art. 2424 C.C. allegato a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/2000 dal legale

⁸ Le società che si siano avvalse della facoltà prevista dall'art. 6 del DL 8.4.2020 n. 23 (c.d. DL "Liquidità"), conv. L. 5.6.2020 n. 40, e s.m.i., che stabilisce che, per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2020, 31.12.2021 e 31.12.2022:

non si applicano gli artt. 2446 co.2 e 3, 2447, 2482-bis co. 4,5 e 6 e 2482-ter c.c.;

non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 co. 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c.;

il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, co. 2, e 2482-bis, co. 4, c.c. è posticipato al quinto esercizio successivo;

rappresentante dell'impresa attestante la veridicità dei dati in esso contenuti. Per le imprese di nuova costituzione che alla data della presentazione della domanda non hanno ancora depositato il primo bilancio, in luogo del PN si considera il valore del capitale sociale risultante dall'atto costitutivo per la parte effettivamente versata alla data della domanda.

- CP = Costo totale del progetto ossia somma dei costi complessivi di progetto relativi all'impresa indicato in domanda
- C = Contributo richiesto dall'impresa
- EBITn = Utili al lordo di interessi e tasse dell'ultimo anno
- EBITn-1 = Utili al lordo di interessi e tasse dell'anno precedente
- EBITDAn = Margine operativo lordo (Fatturato - Costo del venduto) dell'ultimo anno
- EBITDAn-1 = Margine operativo lordo (Fatturato - Costo del venduto) dell'anno precedente
- Sn = Ricavi delle vendite e delle prestazioni (totale voce A.1 conto economico ex art. 2425 C.C.) riferito all'ultimo bilancio approvato prima della presentazione della domanda
- Sn1 = Ricavi delle vendite e delle prestazioni (totale voce A.1 conto economico ex art. 2425 C.C.) riferito al penultimo bilancio approvato prima della presentazione della domanda
- F = Finanziamento (anche non bancario) deliberato per la copertura finanziaria del progetto

La sostenibilità/durabilità economico-finanziaria si intende superata se sono soddisfatti i criteri di cui al punto a) e almeno uno dei punti b) e c).

Ad incremento di PN potranno essere considerati:

a) per le imprese di nuova costituzione che alla data della presentazione della domanda non hanno ancora depositato il primo bilancio, il valore del capitale sociale risultante dalla visura camerale o dall'atto costitutivo per la parte effettivamente versata alla data della domanda; qualora l'ammontare effettivamente versato risulti non sufficiente a soddisfare il rispetto del parametro, potrà essere assunto l'intero ammontare di capitale sociale deliberato purché in tal caso accompagnato da dichiarazione di impegno dei soci all'integrale versamento prima della richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione;

b) eventuali crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A dello Stato Patrimoniale ex art 2424 C.C.) accompagnati da dichiarazione di impegno dei soci al versamento prima della richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione;

c) un aumento di capitale, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, che risulti deliberato e attestato da atto notarile depositato presso il Registro Imprese della CCIAA, ai sensi del Codice Civile, alla data di presentazione della domanda;

d) eventuali versamenti in conto capitale effettuati dai soci successivamente alla data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato, risultanti da contabile bancaria;

I versamenti di cui ai precedenti punti a), b) e c) dovranno risultare versati, nella misura in cui hanno concorso al soddisfacimento del parametro, antecedentemente alla prima richiesta di erogazione anche a titolo di anticipazione e non potranno essere sostituiti, neppure parzialmente da eventuali utili nel frattempo prodotti dall'impresa e non distribuiti. Il mancato adempimento di quanto sopra costituirà causa di revoca totale dell'agevolazione concessa per il venire meno di uno dei requisiti essenziali richiesti per l'accesso al bando.

4.2.15 Impresa in difficoltà.

Il soggetto richiedente non deve trovarsi nella condizione di *impresa in difficoltà*.

4.2.16 Antimafia

Il soggetto richiedente deve essere in regola con le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 159/2011 sulla disciplina Antimafia.

4.2.17 Delocalizzazione

Il soggetto richiedente non deve aver effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale.

4.2.18 Contrasto alla discriminazione

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver ricevuto accertamenti relativi a discriminazioni di cui all'art. 41 del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna".

4.2.19 Applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro

Il soggetto richiedente deve garantire ai propri dipendenti l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle parti sociali più rappresentative sul piano nazionale.

4.2.20 Posizione debitoria verso il bilancio regionale

Il soggetto richiedente non deve avere, al momento della domanda, un debito scaduto e non pagato verso il bilancio regionale di importo complessivamente superiore a 5.000/cinquemila euro e derivante da precedenti provvedimenti di revoca (totale o parziale) per agevolazioni concesse ai sensi della L.R. n. 71/2017 o L.R. n. 35/2000. Costituisce posizione debitoria verso il bilancio regionale anche la dilazione di pagamento e il piano di rateizzazione del pagamento non rispettati e il debito iscritto a ruolo presso l'agente di riscossione coattiva. L'esclusione non si applica se il soggetto richiedente ha concordato con la Regione un piano di rateizzazione del quale risultano rispettate le scadenze.

Se la posizione debitoria è accertata in fase di istruttoria, il soggetto richiedente può sanare la posizione debitoria entro il termine perentorio di 30/trenta giorni dalla contestazione dell'OI, pena l'esclusione dall'agevolazione.

4.2.21 Antiriciclaggio [escluse imprese individuali e professionisti]

Il soggetto richiedente/legale rappresentante in materia di antiriciclaggio deve dichiarare il "titolare effettivo" dell'impresa, ai sensi del [D.Lgs. n. 231-2007](#) e [D.Lgs. n.125 del 2019](#) e del Reg. (UE) 1060/2021 art. 69 e del Reg (UE) n. 241/2021. Laddove il titolare effettivo risulti diverso dal legale rappresentante, i controlli di cui ai requisiti 4.2.9 e 4.2.17 saranno effettuati anche sul titolare effettivo.

4.2.22 Fornitori qualificati

Il soggetto richiedente/legale rappresentante s'impegna ad utilizzare fornitori che rispondono ai requisiti indicati nel Catalogo e nell'allegato delle spese ammissibili

4.2.23 Dichiarazione alla partecipazione di manifestazioni fieristiche aventi requisiti ammessi dal bando

Il soggetto richiedente/legale rappresentante s'impegna ai fini dell'ammissibilità delle spese riconducibili alla categoria C.2 - Partecipazione a fiere e saloni internazionali, a partecipare a

fiere e saloni internazionali con i requisiti previsti dal paragrafo 3.1.2 dell'Allegato 1-A Spese Ammissibili

5 Progetti finanziabili e spese ammissibili

5.1 Progetto

Il soggetto richiedente deve presentare una scheda tecnica che illustri nel dettaglio:

- la descrizione del *progetto*: oggetto, finalità e localizzazione, risultato finale da conseguire (output) e dei cambiamenti effettivamente apportati a seguito del *progetto* (outcome);
- le modalità di realizzazione, gestionale e finanziaria (copertura del *progetto*);
- il cronoprogramma con le fasi del *progetto*;

5.2 Termine iniziale e termine finale del *progetto*

5.2.1 Termine iniziale per la realizzazione del *progetto*

L'inizio del *progetto* è stabilito convenzionalmente alla data di comunicazione del provvedimento amministrativo di concessione al *beneficiario* tramite PEC.

Ai sensi del *regolamento di esenzione l'avvio dei lavori* deve essere successivo alla data di presentazione della domanda e sono pertanto ammissibili soltanto le spese sostenute dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

5.2.2 Termine finale per la realizzazione del *progetto*

Il *progetto* deve concludersi entro 12 mesi e non oltre 18 mesi (comprese eventuali proroghe non superiori a 6 mesi) dal termine iniziale.

Un progetto è considerato concluso quando il beneficiario ha ottenuto le prestazioni oggetto di agevolazioni, il costo delle stesse è stato fatturato e tutte le spese sostenute sono state pagate come indicato nell'allegato spese ammissibili.

La delega di pagamento (voucher) a favore del fornitore emessa nei limiti del contributo assegnato con procedura automatica costituisce, ai fini del presente bando, quietanza di pagamento anche qualora in sede di rendicontazione di spese per effetto di accertamento non ammissibili il contributo assegnato con *procedura automatica* sia ridotto.

Resta fermo, in quest'ultima ipotesi (riduzione in sede di rendicontazione a saldo del contributo assegnato con *procedura automatica*), che prima dell'erogazione a saldo le fatture e o i documenti contabili equipollenti non coperti dall'erogazione del Voucher al fornitore devono risultare interamente quietanzati.

Il termine finale corrisponde alla data dell'ultimo pagamento imputato al *progetto*, ad eccezione delle spese sostenute per il revisore legale ai fini della rendicontazione asseverata.

5.3 Spese ammissibili

Una spesa è ammissibile dal punto di vista temporale quando si colloca tra il termine iniziale ed il termine finale di realizzazione del *progetto*.

Le tipologie di spese ammissibili, le caratteristiche ed i criteri di ammissibilità delle voci di spese relative al *progetto* sono dettagliate nell'allegato 1-A "spese ammissibili" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando e fanno riferimento alle spese relative ai servizi della sezione C del Catalogo integrabili, in misura non superiore al 40% del totale del progetto con i servizi delle sezioni B3, B5 e B6

5.4 Massimali di investimento

L'importo totale del *progetto* presentato deve essere non inferiore a € 10.000,00 e non superiore a € 400.000,00 differenziato sulla base della dimensione d'impresa e delle tipologie di servizi come indicato nelle tabelle allegate

Tipologia di Beneficiario	Investimento minimo attivabile	Investimento massimo attivabile
Micro Impresa	€ 10.000,00	€ 150.000,00
Piccola Impresa	€ 12.500,00	
Media Impresa	€ 20.000,00	
Consorzio/Soc. Consortile/"Rete-soggetto"	€ 35.000,00	€ 400.000,00
RTI/ATI, ATS "Reticontratto"	Somma degli importi minimi previsti per la singola impresa partner (es. 30.000 se le imprese sono tre, di microdimensione, 40.000 se le imprese sono quattro ecc..).	Somma dei massimali previsti per la singola impresa. (es. 450.000 se le imprese sono tre, 600.000 se le imprese sono 4, ecc..). In ogni caso, l'investimento massimo attivabile non può essere superiore a 1.000.000 €

Attività ammissibili	Investimento massimo attivabile		
	Micro	Piccole	Medie
C.1 Supporto specialistico all'internazionalizzazione	€ 20.000,00	€ 30.000,00	€ 40.000,00
C.2 Partecipazione a fiere e saloni di rilevanza internazionale	€ 30.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
C.3 Promozione mediante utilizzo di uffici o sale espositive (limitatamente alle spese di consulenza)	€ 80.000,00	€ 100.000,00	€ 120.000,00
C.4 Servizi promozionali (limitatamente alle spese di consulenza)	€ 20.000,00	€ 30.000,00	€ 40.000,00
C.5 Supporto all'innovazione commerciale per la fattibilità di presidio su nuovi mercati	€ 20.000,00	€ 30.000,00	€ 40.000,00
Integrabili in misura non superiore al 40% del totale progetto			
B3.1 Servizi di supporto alla introduzione di innovazioni nella gestione delle relazioni con i clienti	€ 50.000,00		

B3.2 Servizi di supporto allo sviluppo di reti distributive specializzate e alla promozione di prodotti	
B3.3 Servizi di gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale	
B5.1 Integrazione verticale/orizzontale	
B5.2 Cloud computing	
B5.3 Big data analytics	
B5.4 Cybersecurity	
B5.5 Manifattura avanzata	
B5.6 Manifattura additiva	
B5.7 Realtà aumentata	€ 60.000,00
B5.8 Simulazione	
B5.9 Industrial Internet of Things	
B5.10 Intelligenza artificiale	
B5.11 Blockchain	
B5.12 Web3	
B6.1 Servizi di supporto alla certificazione per la sostenibilità	
B6.2 Servizi per l'efficienza e la responsabilità ambientale	
B6.3 Servizi per l'efficienza energetica	€ 35.000,00
B6.4 Servizi a supporto dell'economia circolare	
B6.5 Servizi a supporto del benessere e dei sistemi di governo aziendale	

5.5 Forma e intensità dell'agevolazione

L'agevolazione è concessa nella forma della sovvenzione a fondo perduto e contributo in c/capitale erogato anche nella forma di voucher ai sensi degli artt 18 e 19 del Reg UE 651/2014 con le seguenti intensità d'aiuto e fino ad un massimo del 50% delle spese d'investimento ritenute ammissibili.

Attività ammissibili	Intensità dell'aiuto e massimali di spesa		
	Micro	Piccole	Medie
C.1 Supporto specialistico all'internazionalizzazione	35%	30%	30%
C.2 Partecipazione a fiere e saloni di rilevanza internazionale	40%	35%	35%
C.3 Promozione mediante utilizzo di uffici o sale espositive	40%	35%	35%
C.4 Servizi promozionali	35%	30%	30%
C.5 Supporto all'innovazione commerciale per la fattibilità di presidio su nuovi mercati	35%	30%	30%

Integrabili in misura non superiore al 40% del totale progetto			
B3.1 Servizi di supporto alla introduzione di innovazioni nella gestione delle relazioni con i clienti	35%	30%	25%
B3.2 Servizi di supporto allo sviluppo di reti distributive specializzate e alla promozione di prodotti			
B3.3 Servizi di gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale			
B5.1 Integrazione verticale/orizzontale	40%	35%	30%
B5.2 Cloud computing			
B5.3 Big data analytics			
B5.4 Cybersecurity	45%	40%	35%
B5.5 Manifattura avanzata			
B5.6 Manifattura additiva			
B5.7 Realtà aumentata			
B5.8 Simulazione			
B5.9 Industrial Internet of Things			
B5.10 Intelligenza artificiale			
B5.11 Blockchain			

B5.12 Web3			
B6.1 Servizi di supporto alla certificazione per la sostenibilità	40%	35%	30%
B6.2 Servizi per l'efficienza e la responsabilità ambientale			
B6.3 Servizi per l'efficienza energetica			
B6.4 Servizi a supporto dell'economia circolare			
B6.5 Servizi a supporto del benessere e dei sistemi di governo aziendale			

Sono inoltre previste delle maggiorazioni d'intensità d'aiuto del 10% per le imprese:

- che non abbiano un bilancio depositato o che non siano tenute normativamente al deposito di bilancio presso CCIAA

o

- che abbiano un Fatturato Estero:

a) la cui media degli ultimi due esercizi sia inferiore al 20% del fatturato aziendale totale, oppure

b) inferiore al 10% del fatturato aziendale dell'ultimo bilancio depositato

- che sono localizzate in comuni "interni" (classificati con DGR n. 199/2022 All. A par 4.4) (le suddette maggiorazioni sono cumulabili ma l'aiuto complessivo, come sopra indicato, non potrà superare il 50% dell'investimento ammissibile calcolato su singolo servizio/attività acquisito)

Gli interventi d'internazionalizzazione devono essere destinati ai Paesi Extra UE con le limitazioni eventualmente previste a livello nazionale, comunitario ed internazionale derivanti da particolari situazioni di criticità (quali conflitti in corso).

5.6 Cumulo

Il cumulo con altri aiuti di stato è consentito a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso, in relazione agli stessi costi ammissibili, non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione.

Le seguenti regole devono essere specificate in funzione della normativa UE di riferimento.

Gli aiuti con costi ammissibili individuabili e concessi ai sensi del *regolamento di esenzione* **possono** essere cumulati:

a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;

b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al *regolamento di esenzione*.

Gli aiuti di Stato concessi ai sensi del *regolamento di esenzione* **non possono** essere cumulati con aiuti «*de minimis*» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al *regolamento di esenzione*.

Gli aiuti «*de minimis*» possono essere cumulati tra di loro fino a concorrenza del massimale previsto nel relativo *regolamento de minimis*.

Gli aiuti «*de minimis*» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un *regolamento d'esenzione* per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

In ogni caso, in caso di presenza di altri aiuti di Stato regionali, nazionali o della UE, ai fini del cumulo, dovranno essere considerati i vincoli fissati da atto di indirizzo di giunta.

6 Presentazione della domanda, istruttoria e concessione

Il procedimento amministrativo finalizzato all'accesso alla agevolazione si compone delle seguenti fasi:

- *presentazione della domanda*, comprensiva di scheda di *progetto*;
- *istruttoria* nella quale vengono verificati i requisiti di ammissibilità, applicati i criteri di selezione e valutazione;
- adozione dell'atto di *concessione*.

6.1 Presentazione della domanda

La domanda di agevolazione, redatta in lingua italiana e presentata esclusivamente per via telematica sul nuovo sistema informativo "Sistema Fondi Toscana" (SFT) disponibile all'indirizzo <https://sft.sviluppo.toscana.it/>, deve essere compilata dal titolare/rappresentante legale del soggetto richiedente o suo delegato e firmata digitalmente dal rappresentante legale del soggetto richiedente.

Per la compilazione della domanda di agevolazione, l'utente deve accedere, tramite la propria identità digitale (SPID, CNS, CIE) al Sistema Fondi Toscana (SFT) all'indirizzo: <https://sft.sviluppo.toscana.it/>

La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo del valore di € 16,00 salve disposizioni di legge che prevedono l'esenzione.

La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore 10,00 del 20/07/2023 e fino alle ore 12,00 del 10/08/2023

Non è ammissibile la domanda presentata fuori termine, la domanda non sottoscritta digitalmente, la domanda sottoscritta da persona non titolata alla firma, la domanda sottoscritta da soggetto diverso rispetto a quello a nome del quale la stessa è redatta, la domanda non corredata delle informazioni e dichiarazioni richieste nonché della documentazione obbligatoria richiesta, ovvero redatta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente bando e dettagliate nel manuale reso disponibile sul sito di Sviluppo Toscana Spa. In questi casi non si applica il soccorso istruttorio.

Lo stesso proponente (impresa singola, Rete-Soggetto, consorzio, società consortile, nonché impresa singola appartenente a una delle seguenti forme aggregate: RTI/ATI, ATS, Rete-Contratto) può presentare una sola domanda (singolarmente o in aggregazione) in cui risulti direttamente beneficiario.

La domanda dovrà essere redatta in lingua italiana

La domanda di agevolazione contiene:

a. Dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 con le

responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. relative ai seguenti requisiti di ammissibilità:

a.1. dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazione):

- precedenti penali (requisito 4.2.7) e responsabilità amministrativa (requisito punto 4.2.6);
- rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro irregolare (requisito 4.2.8);
- intestazione fiduciaria (requisito 4.2.11);
- contrasto alla discriminazione (requisito 4.2.18)
- contratto collettivo nazionale di lavoro (requisito 4.2.19)
- antiriciclaggio (requisito 4.2.21)

a.2. dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autodichiarazione):

- dimensione d'impresa (requisito 4.2.10);
- *delocalizzazione* (requisito 4.2.17);
- affidabilità economico finanziaria (requisito 4.2.14)
- impresa in difficoltà (requisito 4.2.15)
- di rispondenza ai dati contabili degli indicatori economico finanziari indicati ai fini dell'attribuzione del punteggio automatico per la selezione/valutazione del progetto quali fatturato export, PN 2021 e PN2022 (rif 4 e rif 5);
- d'impegno ad utilizzare utilizzare, pena inammissibilità della spesa, fornitori che rispondono ai requisiti del Catalogo e ad applicare i tariffari professionali e in assenza, i massimali di costo fissati nel Catalogo e riportati nel presente bando (requisito 4.2.22)
- d'impegno a partecipare a fiere e saloni internazionali con i requisiti previsti dal paragrafo 3.1.2 dell'Allegato 1-A Spese Ammissibili (requisito 4.2.23)
- dei requisiti richiesti per l'assegnazione delle maggiorazioni d'intensità d'aiuto di cui al paragrafo 5.5 e dell'utilizzo delle riserve di cui al paragrafo 3 del bando

b. Dichiarazioni semplici

- iscrizione in pubblici registri (requisito 4.2.1);
- localizzazione e nuova localizzazione (requisito 4.2.2);
- procedure concorsuali (requisito 4.2.4);
- insussistenza atti di revoca (requisito 4.2.5);
- Deggendorf (requisito 4.2.9)
- soggetto attivo (requisito 4.2.12)
- *domicilio digitale* (requisito 4.2.13)
- posizione debitoria verso il bilancio regionale (requisito 4.2.20)
- eventuale rating di legalità
- cumulo (rif 5.6)

c. Scheda tecnica di cui al paragrafo 5.1 (progetto)

d. Altra documentazione da allegare in upload alla domanda di contributo

- documentazione fornita da soggetto straniero, privo di sede o unità operativa in Toscana al momento della presentazione della domanda;
- le imprese straniere prive di sede o unità locale in Toscana al momento della presentazione della domanda
 - con sede in un paese UE: devono dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dal bando o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza (secondo quanto previsto da bando per le imprese aventi sede in Italia, ad eccezione dei requisiti 4.2.1 e 4.2.2);
 - con sede in un paese extraeuropeo: devono dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dal bando o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza e produrre la relativa documentazione secondo la legislazione del Paese di appartenenza (ad eccezione dei requisiti 4.2.1 e 4.2.2), accompagnata da traduzione certificata in lingua italiana, o, in alternativa, accompagnata da attestazione del revisore legale.⁹
- documentazione economico-finanziaria: in caso di necessità di incremento del PN ai fini del possesso del requisito di cui al paragrafo 4.2.14 lettera a), dovranno essere presentati obbligatoriamente – secondo le casistiche – i seguenti documenti di cui alle lettere a), b), c), d):
 - a) DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEI SOCI ALL'INTEGRALE VERSAMENTO PRIMA DELLA RICHIESTA DI EROGAZIONE, ANCHE A TITOLO DI ANTICIPAZIONE
 - b) DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEI SOCI AL VERSAMENTO DI EVENTUALI CREDITI ANCORA DOVUTI (VOCE A DELLO STATO PATRIMONIALE EX ART. 2424 C.C.) prima della richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione
 - c) COPIA DELL'ATTO NOTARILE DI AUMENTO DI CAPITALE DEPOSITATO PRESSO LA CCIAA territorialmente competente, ed attestante, ai sensi del Codice civile, l'aumento di capitale deliberato;
 - d) COPIA DELLE CONTABILI BANCARIE ATTESTANTI IL VERSAMENTO EFFETTUATO in caso di versamenti in conto capitale effettuati da soci
- documentazione antimafia nei casi in cui ricorre
- per i liberi professionisti: copia della sezione anagrafica del cassetto fiscale

Ogni ulteriore informazione utile alla presentazione della domanda è contenuta nel "Manuale di compilazione" disponibile sul portale dell'*Organismo intermedio*.

Gli indirizzi di posta elettronica dedicati al Bando sono i seguenti:

- internazionalizzazione@sviluppo.toscana.it (per assistenza sul Bando e sui contenuti della domanda)

- supportointernazionalizzazione@sviluppo.toscana.it (per supporto tecnico-informatico sul sistema gestionale)

6.2 Istruttoria

Modalità dell'istruttoria e fasi del procedimento

L'attività istruttoria è svolta dal Settore Politiche di sostegno alle imprese della Direzione Attività Produttive avvalendosi dell'*organismo intermedio*.

⁹ Art. 33 DPR 445/2000 - Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero.

La selezione delle richieste di agevolazione avverrà con la *procedura automatica di cui al D.Lgs. n. 123/1998*

L'avvio del procedimento istruttorio è preceduto dalla pubblicazione sul sito istituzionale www.sviluppo.toscana.it, entro 30 giorni successivi al termine utile alla presentazione delle domande, dell'elenco provvisorio ordinato in modo decrescente sulla base dei punteggi di selezione/valutazione e premialità ottenuti automaticamente da ciascun progetto sulla base dei requisiti autocertificati.

Il possesso dei requisiti formali viene verificato soltanto sui progetti collocati nella suddetta graduatoria in posizione utile rispetto alla disponibilità delle risorse secondo l'importo aggiornato e comunicato dal Settore Politiche di sostegno alle imprese. I progetti collocati nelle restanti posizioni saranno ammesse alla fase della verifica dei requisiti di ammissibilità formale, soltanto nel caso di successiva disponibilità sui pertinenti capitoli di bilancio di ulteriori risorse a ciò destinate, previa comunicazione del Settore Politiche di sostegno alle imprese.

Il procedimento di istruttoria si articola nelle seguenti fasi:

verifica di ammissibilità con le modalità di cui al paragrafo 6.2.1;

applicazione dei criteri di selezione/valutazione e/o di premialità con le modalità di cui al paragrafo 6.2.3 ;

approvazione degli esiti istruttori che distinguono le domande in:

- ammesse e finanziate;
- ammesse e non finanziate per carenza di fondi;
- non ammesse;

formazione della graduatoria;

concessione dell'agevolazione.

Ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 123/1998, nella procedura automatica le spese proposte a finanziamento non sono oggetto di valutazione di ammissibilità durante la fase di istruttoria, ma sono individuate dal soggetto proponente sulla base di una autovalutazione in relazione all'elenco delle spese ammissibili previste dal Bando. In sede di verifica amministrativa delle spese effettivamente sostenute sarà, pertanto, verificata l'effettiva rispondenza delle spese oggetto di rendicontazione alle spese ammissibili previste dal Bando, con possibilità di decurtazione delle spese non conformi e riduzione del contributo concesso in misura corrispondente, fatte salve le eventuali diverse sanzioni ai sensi di legge e del Bando.

L'*Organismo intermedio* provvede alla conclusione del procedimento di istruttoria con la concessione dell'agevolazione.

6.2.1 Verifica di ammissibilità

L'istruttoria di ammissibilità è volta ad accertare:

la corretta presentazione della domanda secondo le modalità stabilite dal paragrafo 6.1;

la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti di ammissibilità dichiarati in forma semplice:

- iscrizione in pubblici registri (requisito 4.2.1);
- localizzazione (requisito 4.2.2);
- procedure concorsuali (requisito 4.2.4);

- insussistenza atti di revoca (requisito 4.2.5);
- Deggendorf (requisito 4.2.9);
- soggetto attivo (requisito 4.2.12);
- domicilio digitale (requisito 4.2.13);
- posizione debitoria verso il bilancio regionale (requisito 4.2.20)
- rating di legalità

la regolarità contributiva in materia previdenziale e assicurativa (DURC ON LINE) (requisito 4.2.3);

antimafia (requisito 4.2.16) secondo le modalità dell'Allegato 1-B;

la presenza delle seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 che saranno oggetto di controllo con le modalità di cui al paragrafo 6.4:

- precedenti penali (requisito 4.2.7);
- responsabilità amministrativa (requisito punto 4.2.6);
- rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro irregolare (requisito 4.2.8);
- dimensione d'impresa (requisito 4.2.10);
- intestazione fiduciaria (requisito 4.2.11);
- affidabilità economico finanziaria (requisito 4.2.14);
- impresa in difficoltà (requisito 4.2.15);
- delocalizzazione (requisito 4.2.17);
- contrasto alla discriminazione (requisito 4.2.18);
- contratto collettivo nazionale di lavoro (requisito 4.2.19);
- antiriciclaggio (requisito 4.2.21)
- d'impegno ad utilizzare, pena inammissibilità della spesa, fornitori qualificati che rispondono ai requisiti del Catalogo e ad applicare i tariffari professionali e in assenza i massimali di costo fissati nel Catalogo e riportati nel presente bando (requisito 4.2.22);
- d'impegno a partecipare a fiere e saloni internazionali con i requisiti previsti dal paragrafo 3.1.2 dell'Allegato 1-A Spese Ammissibili (requisito 4.2.23)
- dei requisiti richiesti per l'assegnazione delle maggiorazioni d'intensità d'aiuto di cui al paragrafo 5.5 e dell'utilizzo delle riserve di cui al paragrafo 3 del bando;
- di rispondenza ai dati contabili degli indicatori economico finanziari indicati ai fini dell'attribuzione del punteggio automatico per la selezione/valutazione del progetto quali fatturato export, PN 2021 e PN2022 (rif 4 e rif 5);

il rispetto dei massimali di investimento del progetto di cui al paragrafo 5.4;

il cumulo degli aiuti attraverso il Registro Nazionale degli Aiuti di cui al Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31/05/2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017.

6.2.2 Cause di inammissibilità della domanda

Costituiscono cause di non ammissione della domanda di agevolazione:

- a) la mancata presentazione della domanda secondo le modalità stabilite dal paragrafo 6.1;
- b) l'assenza del requisito della regolarità contributiva in materia previdenziale e assicurativa di cui al punto 4.2.3;
- c) l'assenza, alla data di presentazione della domanda, anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 4.2 (ad eccezione del 4.2.3);
- d) il mancato rispetto dell'investimento minimo del *progetto* così come previsto dal par 5.4.;
- e) il mancato raggiungimento del punteggio minimo di 14 punti;
- f) progetti finalizzati all'internazionalizzazione in Paesi dell'Unione Europea;
- g) presenza di altra domanda presentata (singolarmente o in aggregazione);
- h) partner costituenti l'aggregazione inferiori al minimo ammissibile;

La presenza di una causa di inammissibilità, costituisce l'inammissibilità della domanda.

6.2.3 Selezione delle proposte progettuali – criteri di valutazione e premialità

Le proposte progettuali sono oggetto di selezione per la valutazione dell'efficacia/efficienza ed utilità del progetto sulla base dei criteri definiti con la delibera di Giunta regionale n. 718 del 26/06/2023 e successivamente integrata con la DGR 762 del 03/07/2023 e di seguito riportati. A seguito della selezione verrà attribuito al progetto un punteggio e saranno ammessi i progetti che ottengono almeno 14 punti.

Criterio di selezione	Descrizione indicatore	Parametri	Punteggio
1. Efficacia	Rif. 1 - L'indicatore intende privilegiare i progetti maggiormente articolati – composti da più tipologie di servizi – capaci di contribuire maggiormente al raggiungimento degli obiettivi	Tre o più tipologie di servizi attivati	12
		Due tipologie di servizi attivati	8
		Una tipologia di servizio attivato	2
2. Efficienza	Rif. 2 - L'indicatore intende privilegiare i progetti che, nell'ambito del programma di internazionalizzazione presentato, prevedano spese inerenti le priorità e ambiti tecnologiche S3 nella misura in cui mirano al miglioramento del loro posizionamento competitivo sui mercati esteri. Se il progetto prevede anche attivazione di un servizio del Catalogo della categoria	B5 Supporto alla digitalizzazione +B6 Supporto alla certificazione e sostenibilità	6
		B5 Supporto alla digitalizzazione	4
		B3 Supporto all'innovazione commerciale per il presidio strategico dei mercati	2
	Rif.3 – L'indicatore intende privilegiare i progetti presentati da aggregazioni d'impresa	imprese aggregate 5 o più	8
		imprese aggregate 4	6
	imprese aggregate 3	4	

3. Utilità	<p>Rif. 4 – Livello di sviluppo di strategie promozionali. Il criterio attribuisce maggiore punteggio ai programmi che diversificano i Paesi obiettivo, con particolare riguardo alle imprese che presentano un minor grado di internazionalizzazione. In particolare, vengono premiate le azioni di internazionalizzazione rivolte a più Paesi (nazioni) e premiate maggiormente se le imprese proponenti hanno una minore quota di fatturato export rispetto al totale del fatturato. Quota fatt.export= Fatturato export extra UE/Fatturato totale dell'impresa proponente. Il punteggio è attribuito nel modo seguente:</p>	Programmi di internazionalizzazione rivolti a 1 Paese esterno a UE e Quota fatt.export ≤ 20%	5
		Programmi di internazionalizzazione rivolti a 1 Paese esterno a UE e 20% < Quota fatt. export ≤ 40%	3
		Programmi di internazionalizzazione rivolti a 1 Paese esterno a UE e Quota fatt.export > 40%	1
		Programmi di internazionalizzazione rivolti a rivolti a 2 o più Paesi esterni a UE e Quota fatt.export ≤ 20%	6
		Programmi di internazionalizzazione rivolti a rivolti a 2 o più Paesi esterni a UE e 20% < Quota fatt. export ≤ 40%	4
		Programmi di internazionalizzazione rivolti a rivolti a 2 o più Paesi esterni a UE e Quota fatt.export > 40%	2
4.Sostenibilità /durabilità	<p>Rif. 5. L'indicatore si basa sulla verifica della congruenza tra patrimonio netto e costo del progetto ed è calcolato come rapporto tra patrimonio netto ponderato delle annualità 2021 e 2022 (PN2021 e PN2022) e costo del progetto (CP) al netto dell' aiuto (C), ovvero $(PN2021 * 0,35 + PN2022 * 0,65)/(CP-C) \geq 20\%$</p>	$I \geq 0,50$	6
		$0,35 \leq I < 0,50$	4
		$0,20 \leq I < 0,35$	2
5. Premialità	Rif 6. L'indicatore premia i progetti presentati da imprese femminili e giovanili		2
	Rif 7. imprese con rating di legalità e con certificazione UNI/PdR 125:2022 per la parità di genere		2
	Rif 8. imprese localizzate e aree interne (ai sensi DGR199/2022), in aree montane, (aree di crisi DGR199/2015 +DGR 976/216) ed in aree 107.3c		2
	Rif 9 contributo all'incremento dell'occupazione	Progetti presentati da imprese che prevedono	10

	entro il termine del progetto di assumere almeno due nuovi/e addetti/e a tempo indeterminato (da dimostrare mediante libro unico in rendicontazione del programma).	
	Progetti presentati da imprese che prevedono entro il termine del progetto di assumere una donna o un giovane a tempo indeterminato (da dimostrare mediante libro unico in rendicontazione del programma).	6
	Progetti presentati da imprese che prevedono entro il termine del progetto di assumere un nuovo addetto a tempo indeterminato (da dimostrare mediante libro unico in rendicontazione del programma).	4

6.2.4 Si specifica

Per la dimostrazione dell'incremento occupazione mediante libro unico e ad integrazione dello stesso s'intende che:

- le assunzioni di personale devono far riferimento alle sedi e unità locali toscane ed i nuovi addetti devono essere dimostrati in rendicontazione mediante l'acquisizione degli UNILAV di assunzione e dal calcolo della differenza tra gli occupati espressi in UL presenti nelle sedi ed unità locali toscane alla data di presentazione della rendicontazione a saldo e gli occupati nelle medesime sedi alla data di Termine Iniziale. Tale differenza dovrà evidenziare l'incremento delle unità previste dalla premialità. Per il calcolo saranno acquisiti gli UNIEMES al mese precedente la presentazione della rendicontazione a saldo e del mese precedente del Termine iniziale di cui al paragrafo 5.2 del presente bando. Non è conteggiato quale decremento degli occupati le fattispecie di cui all'art 32 comma 3 del Reg. UE 651/2014. Gli apprendisti non sono considerati facenti parte degli occupati ai sensi dell'art 5 ultimo comma, dell'allegato I del Reg. U.E. 651/2014.

- nel caso di aggregazioni di imprese senza personalità giuridicata gli indicatori Rif 4, 5 e 9 verranno calcolati quale somma dei dati delle singole imprese aggregate. Inoltre nel caso di aggregazioni con e senza personalità giuridica per gli indicatori rif 6, 7 e 8 è sufficiente che almeno una delle imprese soddisfi il requisito. Ai fini dell'attribuzione del punteggio di premialità è richiesta l'allegazione di idonea documentazione comprovante il possesso di ciascuno dei requisiti indicati in domanda nonché della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa proponente sul possesso dei requisiti necessari all'ottenimento dei singoli punteggi premiali, come selezionati in domanda. In mancanza di tale documentazione non sarà attribuito alcun punteggio premiale

6.3 Esiti istruttori e concessione dell'agevolazione

6.3.1 Bandi con procedura a graduatoria

La graduatoria è predisposta sulla base del maggior punteggio assegnato, comprensivo dell'applicazione dei criteri di valutazione approvati con atto di indirizzo di Giunta fino ad esaurimento delle risorse.

A parità di punteggio finale, la graduatoria sarà definita in base alla data di presentazione della domanda e, in caso di ulteriore parità, in base all'ora di presentazione della domanda.

La graduatoria finale distingue tra le "domande ammesse" e "domande non ammesse":

a) Le domande ammesse sono distinte in:

- ammesse e finanziate;
- ammesse e non finanziate per carenza di fondi previsti dal bando.

b) Le domande non ammesse sono distinte in:

- domande non ammesse a causa dell'esito negativo dell'istruttoria di ammissibilità;
- domande non ammesse a causa dell'esito negativo dell'istruttoria di valutazione;
- domande non ammesse a seguito di rinuncia precedente all'adozione dell'atto di concessione.

La concessione del contributo è sempre subordinata al rilascio del "codice concessione RNA" nell'ambito del Registro Nazionale degli Aiuti di cui al Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017.

La graduatoria, contenente l'esito dell'istruttoria automatica ai sensi dell'art 4 del D.Lgs n. 123/1998, è approvata con provvedimento dell'*Organismo intermedio* Sviluppo Toscana Spa, che costituisce a tutti gli effetti atto di concessione, entro 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande e pubblicata sul BURT oltre che sul sito della RT e dell'*Organismo intermedio*. In presenza di interventi particolarmente complessi o per l'entità delle risorse a disposizione, il termine di novanta giorni può essere motivatamente modificato fino ad un massimo di centoventi giorni, salva la interruzione dei termini per l'applicazione del soccorso istruttorio che non può cumulativamente superare i trenta giorni.

La graduatoria individua i progetti ammessi e progetti non ammessi; in particolare i progetti ammessi vengono distinti in finanziati e non finanziati per esaurimento delle risorse; nel caso in cui la Giunta Regionale con apposito atto individui ulteriori fondi da destinare al bando, si potrà eventualmente procedere allo scorrimento anche parziale della graduatoria dei progetti ammessi e non finanziati.

La comunicazione del suddetto provvedimento di approvazione della graduatoria da parte dell'*Organismo intermedio Sviluppo Toscana Spa* ha valore di notifica dell'avvenuta concessione.

Per i progetti ammessi e non finanziati e per quelli non ammessi l'*Organismo intermedio Sviluppo Toscana Spa* provvede a notificare il provvedimento con relativa motivazione e con indicazione dei termini (dieci giorni) per richiedere il riesame in autotutela o per presentare ricorso amministrativo.

La graduatoria è redatta con procedura automatica ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 123/1998, pertanto le spese proposte a finanziamento non sono oggetto di valutazione di ammissibilità durante la fase di istruttoria, ma sono individuate dal soggetto proponente sulla base di una autovalutazione in relazione all'elenco delle spese ammissibili previste dal Bando.

Potranno essere rendicontati i soli progetti ammessi e finanziati.

In sede di verifica amministrativa delle spese effettivamente sostenute sarà verificata l'effettiva rispondenza delle spese oggetto di rendicontazione alle spese ammissibili previste dal Bando, con possibilità di decurtazione delle spese non conformi e riduzione del contributo concesso in misura corrispondente, fatto salvo l'accertamento di condizioni per decadenza del contributo di cui al paragrafo 13.1 del bando e fatte salve le eventuali diverse sanzioni ai sensi di legge e del Bando.

6.4 Verifiche dei requisiti dopo la concessione

6.4.1 Verifica dei requisiti oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000

Entro centoventi giorni dalla data di notifica della concessione dell'agevolazione, l'*Organismo intermedio* verifica i seguenti requisiti di ammissibilità oggetto di **dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000** al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda:

- precedenti penali (requisito 4.2.7);
- responsabilità amministrativa (requisito punto 4.2.6);
- rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro irregolare (requisito 4.2.8);
- dimensione d'impresa (requisito 4.2.10);
- intestazione fiduciaria (requisito 4.2.11);
- affidabilità economico finanziaria (requisito 4.2.14);
- impresa in difficoltà (requisito 4.2.15);
- *delocalizzazione* (requisito 4.2.17);
- contrasto alla discriminazione (requisito 4.2.18);
- contratto collettivo nazionale di lavoro (requisito 4.2.19);
- rispondenza ai dati contabili degli indicatori economico finanziari indicati ai fini dell'attribuzione del punteggio automatico per la selezione/valutazione del progetto quali fatturato export, PN 2021 e PN2022 (rif 4 e rif 5);

con le seguenti modalità:

1. controlli su un campione non inferiore al 5% dei soggetti ammessi a contributo e finanziati;
2. controlli su un campione non inferiore al 5% dei soggetti ammessi a contributo e non finanziati

con eventuale differenziazione in funzione della dichiarazione rilasciata e secondo ulteriori modalità definite dalla Giunta Regionale

In occasione delle suddette verifiche, le imprese associate/collegate ad imprese estere per il requisito di dimensione d'impresa sono tenute a produrre la documentazione economica (es. bilanci, dichiarazione dei redditi, ecc.) di tali imprese estere. Tali documenti devono essere prodotti in originale e accompagnati da traduzione certificata (legalizzata o con postilla), secondo le indicazioni reperibili sul sito: [Ministero degli Esteri - legalizzazione documenti](http://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/traduzione-e-legalizzazione-documenti)¹⁰ oppure in forma sintetica con evidenza degli elementi determinanti la dimensione aziendale

¹⁰ www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/traduzione-e-legalizzazione-documenti

(fatturato, attivo di bilancio, ULA, ecc.) secondo la normativa vigente, purché asseverate da un revisore legale.

6.4.2 Esito negativo dei controlli

L'esito negativo dei controlli di cui ai par. 6.4.1 e dà luogo alla decadenza del contributo concesso e determina la revoca per inammissibilità, oltre alle conseguenze penali di cui agli artt. 75 (decadenza dai benefici) e 76 (norme penali) del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.

7 Rinuncia all'agevolazione entro i termini

In caso di rinuncia all'agevolazione intervenuta entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione, la Regione Toscana o l'*Organismo intermedio* comunica al *beneficiario* la "presa d'atto" della rinuncia con le stesse modalità previste per la concessione e procede all'archiviazione della posizione.

La rinuncia entro i termini non comporta oneri né sanzioni per il *beneficiario*.

8 Modalità di rendicontazione ed erogazione

Secondo previsione del bando, la rendicontazione avviene con le seguenti modalità:

- **rendicontazione ordinaria**, attraverso la presentazione dei relativi giustificativi di spesa;
- o
- **attestazione asseverata da parte delle imprese**, accompagnata da una relazione tecnica rilasciate, in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità, da parte di un professionista iscritto nel registro dei revisori legali (art.14, co. 3 L.R. n. 71/2017);

8.1 Presentazione della domanda di erogazione e rendicontazione

L'erogazione del contributo pubblico avviene a seguito della presentazione da parte dei beneficiari di apposita domanda secondo le seguenti fasi

Stadio	Periodo ammissibilità	Termine per richieste di erogazione	%minima da rendicontare sul totale investimento ¹¹	%contributo erogabile sul totale contributo
Anticipo (opzionale)		Entro 3 mesi dalla concessione		40%
Primo periodo di rendicontazione (SAL)		Entro 9 mesi dalla concessione		70%
Rendicontazione finale (SALDO)		Entro 13 mesi (+ eventuali 6 mesi in caso di proroga concessa)		100%

¹¹ La soglia percentuale viene calcolata con riferimento al *progetto* e non al singolo partner

Tali domande devono essere presentate online utilizzando la specifica *piattaforma di rendicontazione* sul nuovo sistema informativo "Sistema Fondi Toscana" (SFT) disponibile all'indirizzo <https://sft.sviluppo.toscana.it/>

Il manuale per gli utenti della *piattaforma di rendicontazione* illustra la procedura per l'inserimento delle domande di erogazione. Non sono ritenute valide rendicontazioni presentate con modalità diverse.

L'accesso alla piattaforma è automaticamente consentito al legale rappresentante dell'impresa o ente titolare del *progetto* ammesso a finanziamento. Tuttavia, è possibile **delegare alla compilazione** della rendicontazione altri soggetti facendo esplicita richiesta con le modalità descritte all'indirizzo web sopra menzionato.

A seguito di presentazione della domanda di pagamento, la piattaforma di rendicontazione genera la "dichiarazione di spesa" in un file di formato standard che una volta scaricato, deve essere firmato digitalmente o sottoscritto dal Legale Rappresentante del *beneficiario* e caricata sul sistema informativo "Sistema Fondi Toscana" (SFT).

Il file scaricato è registrato nel sistema con la sua impronta elettronica e quindi ogni sua anche minima modifica verrà rilevata rendendo nulla l'istanza di pagamento.

La domanda di erogazione seguirà regole diverse, secondo la modalità di rendicontazione applicata dal bando:

- **rendicontazione ordinaria**, attraverso la presentazione dei relativi giustificativi di spesa e della documentazione richiesta;
- **attestazione asseverata da parte delle imprese**, accompagnata da una relazione tecnica rilasciate, in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità, da parte di un professionista iscritto nel registro dei revisori legali (art.14, co. 3 L.R. n. 71/2017);

La domanda di erogazione delle spese è presentata secondo la/le modalità previste dal bando (ordinaria o attestazione asseverata) e secondo le modalità indicate nella sezione "Spese ammissibili".

La domanda di erogazione può essere presentata a titolo di anticipo, SAL e saldo.

Per ognuna di esse sono effettuate le verifiche previste per legge in materia di:

- verifica d'ufficio della regolarità contributiva;
- verifica antimafia sulla base della documentazione di cui all'allegato 1- B antimafia ove prevista dalla normativa di riferimento;

8.2 Documentazione allegata alla domanda di erogazione

8.2.1 Domanda di erogazione dell'anticipo

E' facoltà dei beneficiari richiedere un anticipo pari al 40% del contributo totale del *progetto* entro 3 mesi dalla concessione dell'agevolazione

- L'anticipo è subordinato alla presentazione di **garanzia fidejussoria, bancaria o assicurativa** con scadenza almeno dieci mesi dopo il termine ultimo previsto per la rendicontazione finale del *progetto*. La garanzia fidejussoria, rilasciata a favore di Regione Toscana è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto oltre interessi e spese di recupero. L'originale della garanzia fidejussoria deve essere inviato all'Organismo intermedio Sviluppo Toscana Spa.
- Tale garanzia può essere prestata dalle banche, dalle imprese di assicurazione di cui alla L. n. 348/1982 o dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) che svolgano attività di rilascio di garanzie in via esclusiva o prevalente e che siano a ciò autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia.
- Sul sito della Banca d'Italia e dell'IVASS sono rinvenibili gli Albi ufficiali dei soggetti abilitati.
- Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri che non hanno sede legale e direzione generale situate nel territorio della Repubblica¹².
- I titoli di garanzia stranieri, rilasciati da soggetti abilitati alla concessione di garanzie a favore di enti pubblici, aventi sede legale all'estero, devono essere sempre redatti in forma pubblica ai sensi dell'art. 58 del Reg. (UE) n. 1215/2012. Le sottoscrizioni devono essere legalizzate ai sensi della vigente normativa nazionale o degli eventuali accordi internazionali vigenti in tema di circolazione degli atti tra lo Stato straniero e l'Italia, quali ad esempio la Convenzione dell'Aia del 05/10/1961. Se il titolo di garanzia, in tutto o in parte, è redatto in lingua straniera, dovrà essere integrato da traduzione giurata della parte in lingua straniera, debitamente legalizzata. La garanzia estera è accettata solo ove il soggetto fideiussore, in relazione agli atti connessi alla polizza e per tutte le eventuali azioni, di natura amministrativa e civile, ivi comprese azioni esecutive, abbia una sede operativa in Italia da eleggere quale domicilio. Nel caso in cui il titolo di garanzia straniero di cui trattasi, sia rilasciato da soggetti aventi sede legale esclusiva al di fuori dell'Unione Europea, la garanzia dovrà essere, inoltre, accompagnata da idonea certificazione legalizzata dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane di quel Paese in merito alla natura di "titolo esecutivo" della stessa, in assenza della quale non potrà essere accettata, salvo che tale limitazione non contrasti con eventuali disposizioni di trattati internazionali vigenti tra lo Stato straniero e l'Italia.
- Gli uffici addetti alla ricezione delle richieste di anticipo richiedono un'attestazione della validità delle fideiussioni all'indirizzo della Direzione Generale del soggetto garante.
- La garanzia deve essere rilasciata utilizzando il modello predisposto e approvato dalla Regione Toscana (Allegato 1-E), **sottoscritta con la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, con espressa attestazione notarile dei poteri di firma del garante in relazione all'entità della garanzia prestata ed alla effettiva capacità di impegnare l'Ente garante.**
- **Le garanzie devono essere emesse esclusivamente in formato digitale** nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 20 del D.Lgs. 07/03/2005, n.82 e ss.mm.ii. (Codice dell'Amministrazione digitale – CAD) e le relative sottoscrizioni devono essere apposte in presenza di un Notaio, ai sensi dell'art. 25 del CAD, in relazione a quanto disposto dall'art. 2703 C.c.
- Le garanzie, ai fini dell'accogliibilità, devono:
 - essere intestate alla Regione Toscana;
 - assoggettate all'imposta di bollo nella misura forfettaria di 16,00 euro.
- La garanzia è valida a prescindere dall'eventuale assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale del contraente.
- In caso di mancata sostituzione del garante ai sensi dell'art. 1943 del C.c. entro i termini richiesti dall'Amministrazione, si procederà a richiedere la restituzione dell'anticipazione

¹² D.Lgs. n. 141/2010 e Decisione G.R. 23/7/2012, n. 3

concessa, maggiorata degli interessi legali dalla data in cui si formalizza la situazione di insolvenza alla data della richiesta di restituzione. La mancata restituzione, nei termini concessi, determinerà l'avvio del procedimento di revoca del contributo, da effettuarsi con le modalità indicate dal presente bando.

- La sostituzione del fidejussore può essere limitata alle somme non già oggetto di svincolo parziale, secondo le modalità previste dall'art. 2 del contratto di fideiussione, allegato al presente bando.
- La garanzia **deve prevedere espressamente:**
 - il pagamento a prima richiesta entro quindici giorni;
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del C.c., ovvero la durata della fidejussione deve essere correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma al suo integrale adempimento;
 - che il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto al *beneficiario*, in deroga all'art. 1901 del C.c.;
 - il Foro di Firenze quale unico Foro competente alla risoluzione delle controversie relative alle questioni di merito, la legge italiana come sola legge applicabile e l'uso esclusivo della lingua italiana nelle eventuali controversie;
 - l'escussione della garanzia a tutela del credito regionale nel caso di mancato rinnovo della stessa entro un termine antecedente la scadenza (uno-due mesi);
 - **la clausola del rinnovo automatico nel caso in cui il *beneficiario* dell'aiuto non sia in grado di rispettare tutti gli adempimenti, gli impegni e le condizioni previsti dalle norme che regolano l'aiuto.**

8.2.2 Domanda di erogazione per SAL

Secondo la modalità di rendicontazione prevista dal bando, la liquidazione per stato avanzamento lavori (SAL) avverrà nella:

- **rendicontazione ordinaria**, previa presentazione della documentazione richiesta sul sistema informativo dell'*Organismo intermedio* e rinvio del controllo in fase di rendicontazione finale;
- **rendicontazione asseverata da parte delle imprese**, di un importo fino al 70% del contributo concesso tramite procedura automatica e previa rendicontazione tramite il sistema contabile della correlata spesa tramite attestazione accompagnata da una relazione tecnica rilasciate, in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità, da parte di un professionista iscritto nel registro dei revisori legali; in questo caso, la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte dal *beneficiario* finalizzata all'erogazione del SAL può essere verificata e attestata da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali mediante una relazione tecnica ed un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità. La scelta della rendicontazione con la modalità tramite revisore legale vincola il *beneficiario* a procedere con la stessa modalità nelle successive rendicontazioni. In caso di progetti in partenariato la scelta dell'utilizzo del revisore per la rendicontazione deve essere uniforme per tutti i partner. Il modello di perizia asseverata da utilizzare per la rendicontazione tramite revisori è reperibile sul sito internet dell'*Organismo intermedio* all'indirizzo www.sviluppo.toscana.it La perizia deve essere completa di bolli (compresi i relativi allegati).
- **rendicontazione semplificata**, previa presentazione di un'istanza di erogazione sottoscritta dal rappresentante legale (o procuratore o delegato) sotto forma di

dichiarazione ex artt. 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, di un importo in acconto fino al 40%, del contributo richiesto a titolo di stato avanzamento lavori previa rendicontazione tramite il sistema informatico delle spese correlate, rinvio di ogni controllo sulla dichiarazione in fase di rendicontazione finale.

La domanda di erogazione contiene:

a) relazione tecnica, documentazione progettuale e scheda indicatori di progetto. Al fine di dimostrare il regolare avanzamento fisico del *progetto*, ad ogni fase di rendicontazione deve essere fornita la relativa relazione tecnica elaborata in base allo schema reso disponibile sul sito dell'Organismo intermedio Sviluppo Toscana Spa all'indirizzo www.sviluppo.toscana.it completa della relativa scheda indicatori.

b) documentazione contabile e amministrativa. La documentazione da trasmettere in relazione alle specifiche spese rendicontate in ogni fase è elencata nell'Allegato "Spese ammissibili".

8.2.3 Domanda di erogazione a SALDO

La liquidazione del saldo è effettuata secondo le modalità coerenti quella con cui è avvenuta la liquidazione del SAL (paragrafo 8.2.2), nella:

- **rendicontazione ordinaria**, previa presentazione della documentazione richiesta, sul sistema informativo dell'*Organismo intermedio* e controllo su tutta la documentazione presentata (SAL e saldo);
- **rendicontazione asseverata da parte delle imprese**, tramite attestazione accompagnata da una relazione tecnica rilasciate, in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità, da parte di un professionista iscritto nel registro dei revisori legali; in questo caso, la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte dal *beneficiario* finalizzata all'erogazione del SAL può essere verificata e attestata da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali mediante una relazione tecnica ed un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità. La scelta della rendicontazione con la modalità tramite revisore legale vincola il *beneficiario* a procedere con la stessa modalità nelle successive rendicontazioni. In caso di progetti in partenariato la scelta dell'utilizzo del revisore per la rendicontazione deve essere uniforme per tutti i partner. Il modello di perizia asseverata da utilizzare per la rendicontazione tramite revisori è reperibile sul sito internet dell'*Organismo intermedio* all'indirizzo www.sviluppo.toscana.it La perizia deve essere completa di bolli (compresi i relativi allegati).

La domanda di erogazione contiene

a) relazione tecnica, documentazione progettuale e scheda indicatori di progetto Al fine di dimostrare il regolare avanzamento fisico del *progetto*, ad ogni fase di rendicontazione deve essere fornita la relativa relazione tecnica elaborata in base allo schema reso disponibile sul sito dell'Organismo intermedio Sviluppo Toscana Spa all'indirizzo www.sviluppo.toscana.it completa della relativa scheda indicatori.

b) documentazione contabile e amministrativa. La documentazione da trasmettere in relazione alle specifiche spese rendicontate in ogni fase è elencata nell'Allegato "Spese ammissibili".

8.3 Controlli sulle domande di erogazione

8.3.1 Verifica delle attestazioni del revisore legale

La Regione, anche attraverso l'*Organismo intermedio*, procede annualmente alla verifica, su un campione annuale non inferiore al 5%, dell'attestazione rilasciata in forma asseverata dal revisore legale

8.3.2 Esito negativo dei controlli ai sensi del D.P.R. n. 445/2000

L'esito negativo dei controlli sulle dichiarazioni di cui ai par. 8.3.1 e 8.3.2 dà luogo alla decadenza del contributo concesso e determina la revoca del contributo, oltre alle conseguenze penali di cui agli artt. 75 (decadenza dai benefici) e 76 (norme penali) del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.

8.4 Istruttoria di verifica della rendicontazione ed erogazione

L'istruttoria di erogazione a qualsiasi titolo (anticipo, SAL e saldo) è diretta ad accertare:

- la corretta presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabilite;
- la completezza della documentazione allegata; e/o la rispondenza della documentazione alla dichiarazione resa per le spese sostenute;
- l'ammissibilità delle spese rendicontata coerentemente con quanto previsto nel paragrafo "Spese ammissibili" e nel rispetto del piano finanziario ammesso;
- il rispetto dei requisiti che devono essere mantenuti fino all'erogazione del saldo di cui al paragrafo "Obblighi del beneficiario";
- il rispetto della normativa antimafia con le modalità di cui all'Allegato 1B ove prevista dalla normativa di riferimento.
- la regolarità contributiva
- l'assenza di aiuti illegali (visura deggendorf)
- l'assenza delle condizioni di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (cd Caporalato)

L'erogazione verrà comunque sospesa quando a carico del *beneficiario* risultino, per effetto di autodichiarazione o a seguito di controlli, procedimenti penali in corso o quando risultino provvedimenti di condanna non ancora definitivi per reati in materia di lavoro (caporalato).

E' causa di revoca totale e non di mera sospensione l'accertamento di procedimenti penali in corso o quando risultino provvedimenti di condanna non ancora definitivi per reati in materia di lavoro (caporalato) non dichiarati dal beneficiario e già presenti al momento del rilascio delle relative dichiarazioni

L'istruttoria si conclude con l'erogazione entro 80 giorni dalla presentazione della domanda.

Nel caso di utilizzo del revisore legale e di attestazione e relazione rilasciate in forma asseverata l'erogazione relativa al SAL è effettuata entro 45 giorni dalla presentazione della domanda e l'erogazione relativa al saldo entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

Con l'erogazione del saldo l'operazione si intende "completata".

9 Obblighi del beneficiario

Il *beneficiario* è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi che, ove non soddisfatti, portano a sanzioni e/o alla decadenza della agevolazione:

- realizzare il *progetto* ammesso all'agevolazione, anche a seguito di modifiche intervenute ed autorizzate;
- realizzare il *progetto* entro 12 mesi e comunque non oltre i 18 mesi (comprese eventuali proroghe concesse) a decorrere dalla data concessione dell'agevolazione;
- rispettare le prescrizioni in materia di informazione, comunicazione e visibilità previste dalla normativa europea, nazionale e regionale di riferimento. Ai sensi dell'art 50 del Reg.UE n. 2021/1060, il destinatario dell'agevolazione deve:
 - fornire, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
 - apporre una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
 - esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi;
- rispettare le disposizioni in materia di cumulo tra aiuti di Stato;
- adempiere agli obblighi previsti dall'art.35 del D.L.30/04/2019, n.34 (cd. *Decreto Crescita*) convertito con modificazioni con L. 28/06/2019, n. 58, che dispone di pubblicare con le modalità specificate al citato articolo, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, di importo pari o superiore a euro 10.000,00 effettivamente erogati al *beneficiario* nell'esercizio finanziario precedente. Il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'applicazione di sanzioni amministrative, secondo quanto previsto dalla norma citata e, decorsi novanta giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, la sanzione della restituzione integrale del beneficio;
- rendicontare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del *progetto* per almeno il 70% dell'investimento ammesso e/o presentare la relazione tecnica finale trascorsi 30 giorni dal termine finale per la realizzazione del *progetto*;
- restituire la quota di agevolazione eccedente e non spettante a seguito di approvazione di una rendicontazione inferiore all'importo erogato a titolo di anticipo e/o SAL;
- curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e contabile del *progetto*, separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo ed ispezioni della Regione o soggetti incaricati dalla stessa e altri organismi pubblici aventi diritto e deve essere conservata per almeno 10 anni successivi all'erogazione del saldo dell'agevolazione;
- mantenere per tutta la durata della fase di realizzazione del *progetto* e fino all'erogazione a saldo, i seguenti requisiti :
 - iscrizione nei pubblici registri previsti dalla legge;
 - localizzazione della sede legale o unità operativa/e destinataria/e dell'intervento nel territorio regionale o nell'area specifica eventualmente individuata dal bando”.
 - investimento oggetto dell'intervento;
 - DURC regolare (ad eccezione dell'irregolarità sanata entro quindici giorni successivi alla contestazione da parte della Regione Toscana o dell'*Organismo intermedio*);
 - assenza di procedure concorsuali (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale ed accordo di ristrutturazione dei debiti ex R.D. n. 267/1942 e del concordato in continuità aziendale diretto, indiretto e misto e del concordato minore ex D.Lgs. n. 14/2019, come modificato con D.Lgs. n. 83/2022);

- rispettare le norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso e per tale motivo, non essere stato oggetto, nell'ultimo biennio, di provvedimenti di sospensione, definitivamente accertati e non più impugnabili, dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche (D.Lgs. n. 81/2008, art. 14);
 - non aver riportato sentenze non ancora definitive per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. Caporalato);
 - non aver reso dichiarazioni in merito al c.d. Caporalato non rispondenti al vero;
 - casella di Posta Elettronica Certificata (*PEC*) in qualità di *domicilio digitale* valida ed attiva, per tutto il *periodo di stabilità* del *progetto*, direttamente imputabile al *beneficiario*;
 - stato di impresa attiva;
 - rispetto della normativa antimafia;
 - rispetto di quanto previsto nel contratto collettivo nazionale di lavoro;
 - posizione debitoria *in bonis* verso il bilancio della Regione Toscana;
 - non effettuare una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto;
- mantenere per tre anni successivi all'erogazione del saldo le condizioni di seguito indicate:
 - iscrizione nei pubblici registri previsti dalla legge;
 - localizzazione della sede legale o unità operativa/e destinataria/e dell'intervento nel territorio regionale o nell'area specifica eventualmente individuata dal bando;
 - investimento oggetto dell'intervento;
 - stato di impresa attiva;
 - assenza di procedure concorsuali (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale ed accordo di ristrutturazione dei debiti ex R.D. n. 267/1942 e del concordato in continuità aziendale diretto, indiretto e misto e del concordato minore ex D.Lgs. n. 14/2019, come modificato con D.Lgs. n. 83/2022);
 - casella di Posta Elettronica Certificata (*PEC*) in qualità di *domicilio digitale* valida ed attiva, per tutto il *periodo di stabilità* del *progetto*, direttamente imputabile al *beneficiario*;
 - non alienare, cedere o distrarre dall'uso previsto i beni acquistati e/o realizzati con l'operazione agevolata e l'investimento realizzato, ove esso costituisca investimento pluriennale (iscritto al libro dei cespiti ammortizzabili - compreso l'eventuale prototipo realizzato nell'ambito del *progetto*, salvi i casi di cessione o conferimento di azienda, fusione, scissione di impresa e contratto di affitto, laddove è dimostrato, ove applicabile, il mantenimento dei beni all'interno del processo produttivo. Qualora il periodo di utilizzo del singolo bene oggetto di agevolazione all'interno del processo produttivo sia inferiore alla durata del "vincolo di mantenimento", esso può essere sostituito per obsolescenza - previa istanza motivata ed autorizzazione della Regione Toscana- con un bene avente caratteristiche analoghe o superiori; in questo caso il beneficiario deve attestare di aver effettuato l'investimento in beni con caratteristiche tecnologiche equivalenti o superiori;
 - mantenere per la durata del progetto l'incremento occupazionale realizzato per effetto dell'agevolazione come rilevabile in sede di controllo della rendicontazione finale di spesa mediante calcolo della differenza tra gli occupati, espressi in UL (Unità lavorative), presenti

nelle sedi/unità locali toscane alla data di presentazione della rendicontazione a saldo delle spese e gli occupati presenti nelle medesime sedi alla data alla data di presentazione della comunicazione di ammissione. In caso di non mantenimento dell'incremento occupazionale previsto sarà ricalcolata la premialità spettante e sarà causa di decadenza del contributo il mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto dal presente bando

- rispettare le norme previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro;
- non effettuare una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto nei due anni successivi al completamento dell'investimento stesso;

10 Monitoraggio, ispezioni e controlli

10.1 Monitoraggio

La Regione Toscana - direttamente o tramite l'*Organismo intermedio* o altro ente a ciò autorizzato - adempie agli obblighi di monitoraggio previsti dalla normativa UE, nazionale e regionale.

Il monitoraggio potrà essere effettuato tramite compilazione on-line di questionari periodici sullo stato del *progetto* e/o il raggiungimento degli obiettivi proposti o ispezioni in loco con raccolta di informazioni e dati sull'investimento realizzato.

10.2 Controlli in loco e ispezioni

Dopo l'erogazione a saldo, il soggetto gestore procederà a controlli in loco a campione sui soggetti beneficiari per la verifica del rispetto degli obblighi a pena di revoca previsti dal bando.

La Regione Toscana - direttamente o tramite il soggetto gestore o altro ente a ciò autorizzato - si riserva, comunque, di effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni, anche presso il *beneficiario*, allo scopo di verificare la realizzazione del *progetto* di investimento, anche in relazione alle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal bando, nonché la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese.

11 Variazioni, rimodulazioni, riduzione e proroghe

11.1 Variazioni del *progetto*

Le richieste di variazione, ferma restando l'impossibilità che il contributo pubblico totale concesso al *progetto* sia aumentato rispetto all'importo indicato nel provvedimento di concessione dell'aiuto, adeguatamente motivate, possono riguardare:

- importo totale del *progetto*;
- i contenuti del *progetto*;
- l'articolazione interna del piano finanziario con rimodulazione delle singole voci di spesa a condizione che siano garantiti e rispettati gli obiettivi del *progetto* iniziale. Si specifica che le variazioni finanziarie sono consentite fermo restando il rispetto delle condizioni/requisiti e delle percentuali, stabilite dal paragrafo 5.5, in relazione alle singole voci di spesa e dei limiti massimi e minimi di cui al paragrafo 5.4.

Durante il periodo di realizzazione del *progetto*, il *beneficiario* può apportare variazioni al piano finanziario approvato, con riferimento alle singole voci di spesa, nella misura massima del 20% senza preventiva richiesta di variazione.

Le variazioni dei contenuti del *progetto* possono essere presentate sulla piattaforma informatica **E' prevista una sola richiesta di variante, come variante finale, da presentarsi, concluso il progetto, nei 30 giorni precedenti il termine di rendicontazione delle spese.** L'istanza di variante è soggetta alla valutazione entro i 30 giorni successivi dalla presentazione della stessa

I termini per la rendicontazione sono sospesi fino alla comunicazione dell'esito della variante

Le richieste di variazione devono essere presentate per via telematica devono essere presentate per via telematica mediante l'accesso al sistema informatico <https://sft.sviluppo.toscana.it/> e secondo le modalità, le condizioni e i termini previsti nelle apposite linee guida che verranno pubblicate sulla pagina web dedicata al Bando sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A

Prima dell'avvio del progetto o in corso di realizzazione dello stesso o in sede di rendicontazione, il beneficiario può chiedere la riduzione o la rimodulazione del progetto stesso nei termini e con le modalità previste dal bando. La riduzione del progetto non comporta la revoca dell'agevolazione purché la riduzione non risulti superiore al 30% dell'investimento ammesso e nel rispetto dei limiti dell'investimento minimo stabiliti al paragrafo 5.4.

11.2 Variazione del soggetto beneficiario

- prima dell'erogazione del saldo

Nelle operazioni aziendali che non comportano l'estinzione del *beneficiario* originario e che trasferiscono la responsabilità della realizzazione del *progetto* ad un soggetto giuridico terzo, le agevolazioni concesse e non ancora erogate sono trasferite - previa apposita domanda - al nuovo soggetto a condizione che quest'ultimo:

- sia in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti dal bando;
- nei casi di cessione di azienda, di ramo di azienda o scissione, il nuovo soggetto continui ad esercitare l'impresa e assuma gli obblighi previsti dal bando.

Nelle operazioni aziendali che comportano l'estinzione del *beneficiario* originario a favore di un nuovo o già esistente soggetto giuridico a quest'ultimo sono interamente trasferite le agevolazioni concesse e tutti gli obblighi ad esse connessi.

- durante il periodo di mantenimento dell'operazione

Nelle operazioni che comportano investimenti, il soggetto subentrante non acquista lo status di *soggetto beneficiario*, ma di soggetto obbligato al rispetto delle disposizioni del bando e delle normative di riferimento.

- procedimento

La domanda di variazione del beneficiario deve essere presentata entro trenta giorni successivi alla data di effettuazione dell'operazione di modifica. La mancata presentazione della

domanda entro il termine suddetto, mantiene in capo al beneficiario originario tutte le obbligazioni del bando.

La Regione Toscana/l'*Organismo intermedio*, effettuata l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi, ammette il nuovo soggetto ai benefici del bando e dispone con atto il passaggio dell'agevolazione e delle conseguenti/relative obbligazioni in capo al nuovo *soggetto beneficiario*.

Qualora la modifica del *beneficiario* non possa essere ammessa per carenza dei requisiti o mancata assunzione degli obblighi previsti dal bando da parte del nuovo soggetto beneficiario, è disposta la revoca del contributo.

Laddove, successivamente al provvedimento di ammissione della modifica del *soggetto beneficiario*, si debba procedere alla revoca totale o parziale dell'agevolazione, il nuovo soggetto risponde anche delle somme erogate al precedente soggetto beneficiario.

I contributi concessi e non erogati, successivamente alla data di presentazione dell'istanza di modifica del soggetto beneficiario, sono interamente liquidati al nuovo soggetto.

11.3 Proroga

Entro e non oltre quarantacinque giorni precedenti la conclusione del *progetto*, è possibile richiedere proroga adeguatamente motivata di durata non superiore a 6 mesi.

La richiesta di proroga è soggetta alla valutazione entro venti giorni successivi dal ricevimento dell'istanza.

12 Soccorso istruttorio

Qualora in fase di istruttoria di ammissibilità, variazioni, rendicontazione ed erogazione, e qualunque altro procedimento, emerga l'esigenza di richiedere integrazioni alla documentazione presentata, il termine per l'invio delle integrazioni da parte del beneficiario è fissato nel termine massimo di dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Con riferimento all'istruttoria di ammissibilità, il soccorso istruttorio non si applica in caso di omessa presentazione dei documenti e delle dichiarazioni previsti come obbligatori dal paragrafo 6.1.

In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, l'istruttoria è effettuata sulla base della documentazione disponibile presentata.

I termini di conclusione delle singole fasi si intendono sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni.

13 Decadenza, revoca e recupero dell'agevolazione

La decadenza dell'agevolazione si formalizza attraverso un **atto di revoca** della concessione dell'agevolazione.

13.1 Casi di decadenza che comportano la revoca totale

Costituiscono causa di decadenza:

- la carenza o venir meno dei requisiti di ammissibilità;

- il mancato rispetto da parte del beneficiario degli obblighi di cui al paragrafo 9;
- l'esito negativo dei controlli svolti nei centoventi giorni successivi alla concessione sui requisiti di ammissibilità;
- l'esito negativo dei controlli ex post effettuati nel corso della realizzazione del *progetto* e nel periodo di mantenimento dell'investimento;
- irregolarità non sanabili della documentazione prodotta;
- l'adozione di provvedimenti definitivi ai sensi dell'art 14 D. Lgs. 09/04/2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro come previsto dall'art 25 co. 3 della L.R. n. 71/2017;
- la rinuncia all'agevolazione trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione e, in caso di agevolazione concessa sotto forma di garanzia, la rinuncia alla stessa trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione del finanziamento da parte del soggetto finanziatore;
- l'indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave accertata con provvedimento giudiziale definitivo;
- per decadenza dai benefici a seguito di dichiarazioni mendaci nella documentazione prodotta.

13.2 Revoca parziale

La revoca parziale dell'agevolazione consegue all'accertamento della decadenza per il venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione successivamente all'avvenuta erogazione a saldo e durante il periodo di mantenimento dello stesso a decorrere dal secondo anno di mantenimento dell'investimento.

In questo caso la revoca - fatta eccezione per il primo anno di investimento in cui la revoca è pari al 100 % - è disposta in misura parziale e l'entità è calcolata in rapporto al periodo per il quale il requisito non è soddisfatto, in misura non inferiore al 50 % dell'agevolazione erogata.

Revoca parziale per stabilità dell'operazione

Nell'ipotesi del venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione successivamente all'avvenuta erogazione a saldo e durante il periodo di tre anni di mantenimento dello stesso, salve diverse disposizioni comunitarie o nazionali connesse alla natura delle risorse, la revoca dell'agevolazione può essere disposta in misura parziale secondo la previsione del bando. L'entità della revoca è calcolata in rapporto al periodo per il quale il requisito non è soddisfatto ed è calcolata come segue:

dal primo mese al dodicesimo mese, revoca pari al 100%;

dal tredicesimo mese al ventiquattresimo mese, revoca pari al 75%;

dal venticinquesimo mese, revoca pari al 50%.

13.3 Procedimento di revoca

Il procedimento di revoca è attivato a seguito del verificarsi di cause di decadenza.

La Regione Toscana procede con atto di **revoca totale o parziale** ed al conseguente **recupero delle risorse** eventualmente erogate e non dovute.

Il termine ordinario di conclusione del procedimento di revoca è fissato in 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvio da parte del *beneficiario* e fino alla notifica dell'atto di revoca. Ogni termine diverso sarà comunicato al soggetto *beneficiario*.

Le comunicazioni fatte al *domicilio digitale (PEC)* tramite gestore PEC autorizzato o tramite altra piattaforma legalmente riconosciuta a livello nazionale ai sensi del art.3-bis, punto 4-quinquies del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.ii, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 79/2022 verranno considerate quali notifica al soggetto *beneficiario*.

13.3.1 Procedimento di revoca totale

La Regione Toscana o l'*Organismo intermedio* comunica al *beneficiario* l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative all'oggetto, all'ufficio ed alla persona responsabile del procedimento nonché all'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti) ed assegna un termine di quindici giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine il *beneficiario* può presentare alla Regione Toscana o all'*Organismo intermedio* scritti difensivi redatti in carta libera nonché ogni altra documentazione ritenuta idonea.

Qualora, a seguito delle controdeduzioni fornite dal soggetto *beneficiario*, sia necessario un supplemento istruttorio, con comunicazione è disposta la sospensione dei termini del procedimento per un periodo massimo di trenta giorni.

La Regione Toscana o l'*Organismo intermedio*, esaminati gli eventuali scritti difensivi e l'eventuale documentazione trasmessa e, laddove necessario, acquisiti ulteriori elementi di valutazione, definisce la conclusione del procedimento e ne dà comunicazione al *beneficiario* tramite *PEC*.

A seguito delle risultanze istruttorie, la Regione Toscana o l'*Organismo intermedio*:

- accolte le controdeduzioni e/o la documentazione fornita, comunica al *beneficiario* l'archiviazione del procedimento;
- in caso di controdeduzioni non presentate oppure non accolte e/o integrazione documentale non sufficiente, comunica al *beneficiario* la conferma del procedimento di revoca.

Successivamente alla conferma, la Regione Toscana adotta il provvedimento di revoca dell'agevolazione e di recupero delle risorse erogate, maggiorate degli interessi maturati al *tasso di riferimento* o in base a diversa modalità di calcolo derivante da norme nazionali o comunitarie e calcolati dalla data di erogazione dell'agevolazione. Tale tasso di interesse si applica anche nei reciproci rapporti tra Regione Toscana e *beneficiario*.

In caso di **rinuncia all'agevolazione oltre i termini** (intervenuta oltre novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione), la Regione Toscana o l'*Organismo intermedio* non avvia il procedimento di revoca, ma comunica al *beneficiario* la "presa d'atto" della rinuncia e contestuale conferma di revoca dell'agevolazione.

Se è l'*Organismo intermedio* a comunicare la "presa d'atto" della rinuncia al *beneficiario*, con la stessa la pratica è trasferita alla Regione Toscana per l'adozione del conseguente atto di revoca con o senza recupero (a seconda che vi sia stata o meno erogazione di risorse in anticipo).

Se la rinuncia oltre i termini è intervenuta in presenza di altri motivi di revoca accertati dall'*Organismo intermedio* (es. mancata realizzazione entro i termini, perdita di altri requisiti

previsti dal bando) e cronologicamente anteriori ad essi, la rinuncia si considera assorbita in essi e la Regione Toscana o l'*Organismo intermedio* procederà all'avvio del procedimento di revoca per i suddetti motivi.

13.3.2 Procedimento di revoca parziale

L'entità della revoca è calcolata in rapporto al periodo per il quale il requisito non è soddisfatto ed è pari o superiore al 50 % dell'agevolazione concessa.

La Regione Toscana o l'*Organismo intermedio* comunica al *beneficiario* l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative all'oggetto, all'ufficio ed alla persona responsabile del procedimento, nonché all'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti) ed assegna un termine di quindici giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

L'avvio del procedimento di revoca dovrà riportare l'indicazione dell'intervallo temporale per il quale è contestato il venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione.

Entro il predetto termine di quindici giorni, il *beneficiario* può presentare alla Regione Toscana o all'*Organismo intermedio* scritti difensivi, redatti in carta libera nonché ogni altra documentazione ritenuta idonea.

Qualora, a seguito delle controdeduzioni fornite dal soggetto beneficiario, sia necessario un supplemento istruttorio, con comunicazione è disposta la sospensione dei termini del procedimento per un periodo massimo di trenta giorni.

La Regione Toscana o l'*Organismo intermedio*, esaminati gli eventuali scritti difensivi e l'eventuale documentazione trasmessa e, laddove necessario, acquisiti ulteriori elementi di valutazione, definisce la conclusione del procedimento e ne dà comunicazione al *beneficiario* tramite *PEC*.

In particolare, a seguito delle risultanze istruttorie, la Regione Toscana o l'*Organismo intermedio*:

- accolte le controdeduzioni e/o la documentazione fornita, comunica al *beneficiario* l'archiviazione del procedimento;
- in caso di controdeduzioni non presentate oppure non accolte e/o integrazione documentale non sufficiente, comunica al *beneficiario* la conferma del procedimento di revoca.

Successivamente alla conferma, la Regione Toscana adotta il provvedimento di revoca dell'agevolazione e di recupero delle risorse erogate, maggiorate degli interessi maturati al *tasso di riferimento* o in base a diversa modalità di calcolo derivante da norme nazionali o comunitarie e calcolati dalla data in cui è venuto meno l'investimento. Tale tasso di interesse si applica anche nei reciproci rapporti tra Regione Toscana e *beneficiario*.

14 Procedimento di recupero

Il provvedimento di revoca adottato è notificato al *beneficiario* revocato insieme all'ingiunzione di pagamento.

Entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della notifica dell'atto di revoca, il soggetto revocato ha facoltà di presentare, ai riferimenti riportati nella notifica ricevuta, una istanza di

dilazione e/o rateizzazione del debito ai sensi del D.P.G.R. del 19/12/2001, n. 61/R "Regolamento di attuazione della L.R. n. 36 del 06.08.2001 - Ordinamento contabile della Regione Toscana".

Decorso 60 giorni dalla ricezione del provvedimento, qualora il destinatario non abbia corrisposto quanto dovuto, la Regione Toscana - tramite il Settore Contabilità della Direzione Programmazione e Bilancio - provvederà all'escussione dell'eventuale garanzia fidejussoria e/o alla iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti comprensivi degli interessi.

15 Rimborsi e sanzioni

15.1 Rimborsi

In caso di revoca dell'agevolazione per rinuncia da parte del beneficiario trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione, è disposto a carico del beneficiario il pagamento di un **rimborso forfeitario** dei costi sostenuti per l'istruttoria e l'erogazione dell'agevolazione sulla base di tariffe determinate in proporzione all'entità dell'agevolazione con Delibera di Giunta Regionale.

15.2 Sanzioni

L'adozione dell'atto di revoca totale determina l'applicazione delle seguenti sanzioni.

1. Nel caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito, come previsto dall'art. 9 del D.L.gs. n. 123/1998 .

2. Il *soggetto destinatario* non può accedere ai bandi per agevolazioni emanati della Regione Toscana per un periodo di due anni a decorrere dalla data di adozione di precedenti provvedimenti di revoca nei suoi confronti, se l'atto è stato adottato per uno o più dei seguenti motivi:

venir meno dell'unità produttiva localizzata in Toscana nel *periodo di stabilità* previsto come obbligatorio;

venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione nel *periodo di stabilità* previsto come obbligatorio;

adozione dei provvedimenti di sospensione definitivamente accertati ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e non più impugnabili;

indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave, accertata con provvedimento giudiziario definitivo;

decadenza dai benefici a seguito di dichiarazioni mendaci rese nella documentazione prodotta.

3. In ogni caso il *soggetto destinatario* non può accedere alle agevolazioni se, al momento della domanda, è in essere nei suoi confronti un debito scaduto e non pagato verso il bilancio regionale di importo complessivamente superiore a 5.000/cinquemila euro e derivante da precedenti provvedimenti di revoca (totale o parziale) per agevolazioni concesse ai sensi della L.R. n. 71/2017 o della L.R. n. 35/2000; costituisce posizione debitoria verso il bilancio regionale anche la dilazione di pagamento e il piano di rateizzazione del pagamento non

rispettati e il debito iscritto a ruolo presso l'agente di riscossione coattiva. L'esclusione non si applica se il *soggetto destinatario* ha concordato con la Regione un piano di rateizzazione del quale risultano rispettate le scadenze. Se le suddette posizioni debitorie sono accertate in fase di istruttoria, il soggetto può sanare la posizione debitoria entro il termine perentorio di trenta giorni dalla contestazione, pena l'esclusione dall'agevolazione.

16 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016

I dati personali raccolti al fine della partecipazione al bando ai sensi della L.R. n. 71/2017 saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, in conformità alla normativa Comunitaria e Nazionale in materia di trattamento dati personali.

A tal fine si comunica che:

1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it) e tratta i suoi dati personali ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR 2016/679, in quanto il trattamento è *necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico*.

2. Il trattamento, posto in essere esclusivamente dal personale autorizzato del Titolare e/o da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominate come responsabili del trattamento, sarà effettuato con strumenti sia manuali che informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata indicazione preclude la partecipazione al bando stesso.

Il Responsabile del Trattamento è l'*Organismo intermedio Sviluppo Toscana SPA* nella persona del titolare di trattamento pro tempore vigente, domiciliato per la carica presso la sede legale

4. I dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione al Bando e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n. 241/1990, potranno inoltre essere pubblicati secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, sul sito internet della Regione Toscana, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative.

5. I dati potranno essere oggetto di ulteriore trattamento per finalità di studio e ricerca ed analisi statistiche. In tal caso, nel rispetto in particolare del principio della minimizzazione dei dati, saranno adottate adeguate misure tecniche e organizzative al fine di garantire i diritti e le libertà degli interessati.

6. I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del Procedimento - Settore Politiche di sostegno alle imprese - per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della pubblica amministrazione.

7. Ogni richiesta relativa all'accesso ai dati personali, alla rettifica degli stessi, alla limitazione o alla cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché l'opposizione al loro trattamento per motivi legittimi, dovrà essere inoltrata al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo urp_dpo@regione.toscana.it

8. Potrà inoltre essere proposto reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Reg. (UE) n. 2016/679, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento stesso.

17 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Ai sensi della L. n. 241/1990 e della L.R. n. 40/2009 il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Politiche di sostegno alle imprese della Direzione Attività Produttive Ing Angelo Marcotulli.

Il diritto di accesso¹⁴ viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del Settore Politiche di sostegno alle imprese della Direzione Attività Produttive con le modalità di cui alla Delibera n. 1040 del 02/10/2017.

Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

- internazionalizzazione@sviluppo.toscana.it (indirizzo di assistenza tecnica)
- supportointernazionalizzazione@sviluppo.toscana.it (per supporto tecnico-informatico sul sistema gestionale).

Il bando è reperibile anche sul sito di Giovanisì <http://www.giovanisi.it/> | www.giovanisi.it .

18 Disposizioni generali

Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie sono effettuate di norma tramite Posta Elettronica Certificata (*PEC*), alla casella eletta quale *domicilio digitale*.

L'indirizzo di *PEC* di presidio del Settore è regionetoscana@postacert.toscana.it

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali alla Regione Toscana da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti) dovranno essere effettuate alla casella PEC sopra riportata.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di agevolazione. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul sito internet www.sviluppo.toscana.it e regione.toscana.it le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

La Regione Toscana si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

19 Controversie e foro competente

Per qualsiasi controversia a carattere negoziale derivante o connessa al presente Bando, ove la Regione Toscana sia attore o convenuto, è competente il Foro di Firenze, con espressa rinuncia a qualsiasi altro Foro.

¹⁴ Di cui agli artt. 22 e segg. della Legge n. 241/1990 e agli artt. 5 e segg. della L.R. n. 40/2009.

20 Elenco allegati

- 1-A Spese ammissibili
- 1-B Antimafia e antiriciclaggio
- 1-C Scheda riepilogo tempi procedimenti
- 1-D Riepilogo controlli
- 1-E Schema di fidejussione
- 1-F Obblighi pubblicazione
- 1-G Catalogo
- 1-H Sezione speciale Aggregazioni d'impresa

A)

La scheda progetto e scheda indicatori verranno resa disponibile sul sito di Sviluppo toscana Spa dal giorno successivo alla pubblicazione del Bando sul BURT.

21 Riferimenti normativi

Atti normativi comunitari, nazionali e regionali, unitamente alle principali disposizioni di attuazione, di riferimento per l'applicazione del bando.

UNIONE EUROPEA

- RACCOMANDAZIONE della Commissione n. 361 del 06/05/2003 relativa alla Definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
- REGOLAMENTO (CE) n. 794/2004, della Commissione, del 21/04/2004 recante disposizioni di esecuzione del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- COMUNICAZIONE della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02)
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 29/10/2012 n. 1268/2012 della Commissione, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE/Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione
- REGOLAMENTO (UE) N. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/12/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
- DIRETTIVA 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26/06/2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio
- REGOLAMENTO (UE) n. 651/2014, della Commissione, del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)
- REGOLAMENTO (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25/06/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006
- REGOLAMENTO (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16/12/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

- Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- REGOLAMENTO (UE) n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
- REGOLAMENTO (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24/06/2021 "recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti"

NAZIONALE

- L. 23/11/1939, n. 1966 "Disciplina delle società fiduciarie e di revisione"
- REGIO DECRETO 16/03/1942, n. 267 "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa"
- D.P.R. 26/10/1972, n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto"
- L. 24/11/1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale"
- L. 10/06/1982, n. 348 "Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici"
- D.L. 12/09/1983, n. 463, convertito con L. 11/11/1983, n. 638 "Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini"
- L. 19/03/1990, n. 55 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale"
- L. 07/08/1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- L. 31/01/1992, n. 59 "Nuove norme in materia di società cooperative"
- D.Lgs. 01/09/1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"
- D.M. Tesoro 22/04/1997 "Attuazione dell'art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per gli anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica UE"
- D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 09/05/1997 "Efficacia della garanzia fideiussoria di cui al decreto ministeriale 22-04-1997 di attuazione dell'art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica UE"
- L. 27/12/1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" art. 24, commi 32, 33 e 36 (Disposizioni in materia di riscossione)
- D.Lgs. 31/03/1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese"
- D.Lgs. 04/08/1999, n. 345 "Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro"

- D.Lgs. 10/03/2000, n. 74 "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205"
- D.P.R. 28/12/2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
- L. 05/03/2001, n. 57 "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati"
- D.Lgs. 08/06/2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"
- D.P.R. 14/11/2002, n. 313 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti"
- D.L. 07/02/2003, n. 15 "Misure urgenti per il finanziamento di interventi nei territori colpiti da calamità naturali e per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166. Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di emergenza ambientale" convertito con modificazioni dalla L. 08/04/2003, n. 62
- D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificata con D. Lgs. n. 101/2018 di recepimento del GDPR
- D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"
- D.M. Attività Produttive 18/04/2005 "Adeguamento alla disciplina UE dei criteri di individuazione delle PMI"
- D.M. MIUR 06/12/2005 "Modifica al D.M. n. 593/2000 - Nuova definizione UE di piccola e media impresa"
- D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"
- D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna"
- D.P.C.M. 23/05/2007 "Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati Aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea"
- D.M. MIUR 02/01/2008 "Adeguamento delle disposizioni del DM 08-08-2000, n. 593, alla Disciplina UE sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione, di cui alla Comunicazione 2006/C323/01 - Nota esplicativa del 15-05-2008" [\[se ricorre\]](#)
- D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della L. n. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (Infortuni sul Lavoro)
- D.P.R. 03/10/2008, n. 196 "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione" [\[se ricorre\]](#)
- D.M. Sviluppo Economico 13/01/2010, n. 33 "Regolamento di attuazione del Codice della Proprietà Industriale" [\[se ricorre\]](#)
- D.Lgs. 27/01/2010, n. 39 "Attuazione della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati"
- D.Lgs. 13/08/2010, n. 141 "Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi"
- L. 30/12/2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"
- D.M. 10/08/2011, n. 168 "Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin off o start up universitari in attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240"

- D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"
- DIRETTIVA del Ministro della P.A. e della semplificazione n. 14/2011 del 22/12/2011 "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 della Legge 12-11-2011 n. 183"
- D.L. 24/01/2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" (c.d. Decreto Cresci Italia) convertito con modificazioni dalla L. 24/03/2012, n. 27
- D.L. 07/05/2012, n. 52 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" convertito con modificazioni dalla L. 06/07/2012, n. 94
- D.L. 18/10/2012, n. 179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" convertito con modificazioni dalla L. 17/12/2012, n. 221
- L. 06/11/2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"
- AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - DELIBERA 14/11/2012 "Regolamento di attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62"
- L. 14/01/2013, n. 4 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate"
- D.M. Lavoro e Politiche Sociali 13/03/2013 "Certificazione dei crediti e rilascio del DURC – primi chiarimenti"
- D. Lgs. 14/04/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
- Circ. INPS del 21/10/2013, n. 40 "Chiarimenti sul rilascio anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi"
- D.M. 14/01/2014 "Compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario"
- DECRETO MEF-MISE del 20/02/2014, n. 57 "Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti"
- D.Lgs. 04/03/2014, n. 24 "Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI"
- D.L. 20/03/2014, n. 34 "Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva", convertito dalla L. 16/05/2014
- D.L. 24/01/2015, n. 3 "Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti", convertito dalla L. 24/03/2015, n. 33
- D.M. 30/01/2015 "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva" (DURC)
- DECRETO 31/05/2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni"
- L. 22/05/2015, n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"
- L. 28/12/2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)"
- D.Lgs. 12/05/2016, n. 75 "Attuazione della decisione 2009/316/GAI che istituisce il Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI"
- AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - DELIBERA 13/07/2016 "Modifiche al regolamento attuativo in materia di rating di legalità"
- D.Lgs. 25/05/2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre

2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"

- D.Lgs. 03/07/2017, n. 112 "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106"
- AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - DELIBERA 15/05/2018 - "Regolamento attuativo in materia di rating di legalità" (Delibera n. 27165)
- D.Lgs. 12/01/2019, n. 14 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155"
- D.L. 30/04/2019, n. 34 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" convertito con modificazioni dalla L. 28/06/2019, n. 58
- D.L. 16/07/2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito con modificazioni dalla L. 11/09/2020, n. 120
- L. 05/11/2021, n. 162 "Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo"
- D.L. 31/03/2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con modificazioni dalla L. 29/07/2021, n. 108
- DPCM 29/04/2022 "Parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese e coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità"
- D.Lgs. 17/06/2022, n. 83 "Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza)"
- D.L. 24/02/2023, n. 13 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito con modificazioni dalla L. 21/04/2023, n. 41
- D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"

REGIONE TOSCANA

- DELIBERA G.R. n. 1058 del 01/10/2001 "Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28-12-2000 n. 445"
- D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2001 "Regolamento di attuazione della L.R. 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana)"
- L.R. 26/01/2004, n. 1 del "Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "rete telematica regionale Toscana"
- L.R. 13/07/2007, n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro"
- DELIBERA G.R. n. 1019 del 01/12/2008 "POR CReO 2007-2013 Fesr. Asse 1. Modalità di valutazione programmi di investimento in ricerca, sviluppo e innovazione (RSI). Orientamenti agli Uffici regionali"
- L.R. 23/07/2009, n. 40 "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa"

- L.R. 05/10/2009, n. 54 "Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza"
- DECISIONE G.R. n. 3 del 23/07/2012 "Indirizzi agli uffici in merito alla copertura fideiussoria sugli anticipi sui contributi. Indicazioni generali in merito ai soggetti fideiubenti - L.R. 35/2000"
- DECISIONE G.R. n. 36 del 30/07/2012 "Indirizzi agli Uffici Regionali in merito ai casi di fallimento o altre procedure concorsuali per imprese sovvenzionate - POR CReO FESR 2007-2013"
- DELIBERA G.R. n. 965 del 29/10/2012 "Indirizzi per la semplificazione della rendicontazione - Estensione ai contributi cofinanziati con le risorse del bilancio regionale e con risorse nazionali - POR CReO FESR 2007-2013"
- DELIBERA G.R. n. 359 del 20/05/2013 "Definizione delle soglie di rimborso a favore della Regione Toscana da parte delle imprese in caso di rinuncia o revoca del contributi, ai sensi della L.R. 20-03-2000 n. 35, art. 9, comma 3 sexies"
- DECISIONE G.R. n. 4 del 07/05/2014 "Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti"
- DELIBERA G.R. n. 917 del 27/10/2014 "Definizione del tasso d'interesse da applicare alle revoche di contributi concessi ai sensi della L.R. n. 35/2000"
- DELIBERA G.R. n. 1246 del 22/12/2014 "Nuove direttive per la concessione del beneficio della rimodulazione del piano di rientro o del differimento di rate alle imprese beneficiarie di aiuti rimborsabili. Revoca della DGR n. 295/2009"
- L.R. 07/01/2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008"
- DELIBERA G.R. n. 72 del 16/02/2016 "Delibera di Giunta regionale relativa all'obbligo di attivazione dei tirocini nei casi di contributi regionali alle imprese"
- DECISIONE G.R. n. 4 del 25/10/2016 "Decisione di Giunta regionale relativa all'obbligo di sospendere i contributi regionali alle imprese in caso di reati in materia di lavoro"
- DELIBERA G.R. n. 240 del 20/03/2017 "POR-FESR 2014-2020. Estensione del Programma ai liberi professionisti"
- DELIBERA G.R. n. 433 del 02/05/2017 "Delibera di Giunta regionale n. 72/2016 relativa all'obbligo di attivazione dei tirocini nei casi di contributi regionali alle imprese: disposizioni integrative"
- DECISIONE G.R. n. 4 del 09/05/2017 "L.r. n.35/2000. Procedure concorsuali ex R.D. n. 267/1942. Individuazione delle modalità operative e delle azioni da attivare nei confronti di imprese beneficiarie di concessioni, sovvenzioni, contributi, vantaggi economici ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990"
- L.R. 05/06/2017, n. 26 "Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla L.R. 40/2009 ed alla L.R. 55/2014"
- DELIBERA G.R. n. 990 del 18/09/2017 "L.r. 35/2000, art. 9, comma 3 sexies. Definizione di nuovi importi da applicarsi alle imprese quale rimborso forfetario delle spese nel caso di rinunce o provvedimenti di revoca di importi pari o inferiori a Euro 5000,00"
- DELIBERA G.R. n. 1040 del 02/10/2017 "Adozione dei provvedimenti organizzativi in ordine all'accesso ed alla conoscenza dei dati e dei documenti amministrativi della Regione Toscana di cui alla L.R. 26/2017. Revoca della DGR 726/2011"
- L.R. 12/12/2017, n. 71 "Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese"
- L.R. 03/03/2020, n. 16 "Misure per il sostegno alle imprese start up innovative e disposizioni di semplificazione. Modifiche alla L.R. 71/2017"
- L.R. 16/03/2023, n. 13 "Riordino della disciplina regionale del sistema di interventi per il sostegno alle imprese. Modifiche alla l.r. n. 71/2017"